



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Cristian Pettinari	Consigliere
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario (relatore)
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

Adunanza del 26 marzo 2026

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bologna

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie

(art.20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

al 31/12/2023 (anno 2024) e relazione ai sensi dell'art. 20, c. 4, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

sullo stato di attuazione dell'Analisi delle partecipazioni societarie

VISTO l'art. 100, c. 2, Cost;

VISTO il T.U. delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la del. n. 14 del 16 giugno 2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le del. n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 delle Sezioni riunite, da ultimo modificata con del. n. 229 dell'11 giugno 2008 del Consiglio di presidenza;

VISTO il D.Lgs. n. 175/2016, pubblicato nella G.U. n. 210 dell'8 settembre 2016, recante il T.U. in materia di società a partecipazione pubblica e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'art. 20 del citato D.Lgs. che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, da trasmettersi alla competente Sezione della Corte dei conti;

VISTA la del. n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti territoriali di cui all'art. 20 D.Lgs. n.175/2016";

VISTA la del. n. 23/SEZAUT/2018/FRG e l'allegata relazione del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali - anno 2018;

VISTA la del. n. 29/SEZAUT/2019/FRG e l'allegata relazione del 10 dicembre 2019 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali - Relazione 2019;

VISTA la del. n. 15/SEZAUT/2021/FRG e l'allegata relazione del 21 luglio 2021 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari - Relazione 2021;

VISTA la del. n. 10/SEZAUT/2024/FRG e l'allegata relazione del 20 maggio 2024 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari - Relazione 2024;

VISTA la propria del. n. 201/2023/INPR del 18 dicembre 2023, adottata nell'adunanza del 14 dicembre 2023, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2024;

VISTA la propria del. n. 134/2024/INPR del 12 dicembre 2024, adottata nell'adunanza del 11 dicembre 2024, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2025;

RILEVATO che tra controlli da effettuare vi è quello relativo all'esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nell'anno 2023, ai sensi dell'art. 20, c. 3, del T.U.S.P., dalle amministrazioni pubbliche aventi sede nell' Emilia-Romagna;

CONSIDERATO che la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bologna risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione ordinaria;

VISTA la del. n. 159 del 27 dicembre 2024 della Giunta Camerale e relativi allegati, aventi ad oggetto rispettivamente "Relazione ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. sullo stato di attuazione dell'Analisi delle partecipazioni societarie della Camera di Commercio di Bologna di cui alla Deliberazione della Giunta n. 151 del 5.12.23" e "Analisi delle partecipazioni societarie della camera di commercio di Bologna anno 2024, con riferimento alla situazione al 31.12.2023" trasmessa dalla Camera di Commercio di Bologna e acquisita agli atti con prot. n. 3 del 2 gennaio 2025;

VISTA la nota prot. n. 6831 del 11 dicembre 2025 con la quale il Magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Ente;

VISTE le deduzioni fatte pervenire con nota ricevuta a firma del Segretario Generale ed acquisita al prot. n. 123 del 12 gennaio 2026;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore dott. Antonino Carlo

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 20, c. 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito anche T.U.S.P.) prevede che le amministrazioni pubbliche, con apposito provvedimento, debbano effettuare, con cadenza annuale, un'analisi complessiva delle società delle quali detengono partecipazioni dirette o indirette, finalizzata, ove ricorrano i presupposti, all'adozione di "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

Nello specifico, ai sensi dell'art. 20, c. 2, del T.U.S.P., i piani di razionalizzazione periodica, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro

dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società.

L'art. 4, nello specifico, nel fissare le condizioni per la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di società a partecipazione pubblica (diretta o indiretta) ha preliminarmente introdotto un vincolo di scopo pubblico: le pubbliche amministrazioni non possono partecipare in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (c.1).

Il vincolo di attività (c.2) impone la riconduzione dell'oggetto sociale ad una delle tipologie elencate ai commi 2 e 3 e successivi del medesimo art.4.

L'operazione di revisione periodica, che, come rilevato dalla Sezione delle Autonomie, costituisce il secondo momento del processo di razionalizzazione delle società delineato nel D.Lgs. n. 175/2016, implica anzitutto l'adozione di un provvedimento necessariamente motivato in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti delineati nel c. 2 della disposizione citata sopra.

Più in particolare, la norma recisa che, ove ricorra una delle ipotesi ivi indicate, l'amministrazione deve adottare un piano di razionalizzazione corredato di un'apposita relazione tecnica, al fine di permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito in relazione alle determinazioni adottate e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel piano.

Il provvedimento di analisi societaria che costituisce la prima fase necessaria della procedura e l'eventuale piano di riassetto corredato dalla relazione tecnica, devono essere trasmessi alla Struttura del Ministero dell'Economia e Finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione della disciplina e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

In caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, l'amministrazione deve approvare una relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo e sui risultati conseguiti, da trasmettere ai medesimi soggetti.

Il processo di ricognizione (ed eventuale riassetto/razionalizzazione), a partire dal 2018, è divenuto un adempimento a carattere periodico posto a carico del soggetto pubblico, presidiato da appositi meccanismi sanzionatori.

L'art. 20, c. 7, del più volte citato D. Lgs. n. 175/2016 stabilisce che "La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale

regionale della Corte dei conti".

Il controllo effettuato dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., si inserisce in un sistema più ampio di verifiche sulle società detenute dalle Amministrazioni pubbliche che coinvolge, in primo luogo, gli Enti soci.

In proposito, è il caso di ricordare che l'art. 147-*quater* del TUEL impone agli Enti locali, secondo la propria autonomia organizzativa, l'adozione di un adeguato sistema di controlli sulle società partecipate non quotate.

2. Preliminarmente, si fa espresso riferimento a quanto già riportato nella del. n. 26/2021/VSGO di questa Sezione relativa all'esame della ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie della CCIA di Bologna al 31/12/2017 (anno 2018), 31/12/2018 (anno 2019) e 31/12/2019 (anno 2020).

3. Con la citata del. n. 26/2021/VSGO del 8 marzo 2021, la Sezione ha esaminato i suddetti provvedimenti di revisione annuale delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente Camerale trasmessi dallo stesso in adempimento di quanto prescritto dal c. 1 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, rilevando quanto specificamente evidenziato in relazione alle singole posizioni e riservandosi ogni ulteriore valutazione in occasione dell'esame dei successivi atti di ricognizione e di razionalizzazione.

4. La Camera di Commercio di Bologna ha trasmesso, in adempimento a quanto prescritto dell'art. 20, c. 1, del T.U.S.P., la deliberazione di Giunta camerale n.159 del 27 dicembre 2024 che approva la "relazione contenente l'analisi periodica delle partecipazioni societarie possedute dalla Camera alla data del 31 dicembre 2023" (allegato B) e la "relazione sullo stato di attuazione dell'Analisi delle partecipazioni societarie della Camera di Commercio di Bologna di cui alla Deliberazione della Giunta n. 151 del 7.12.2023" (allegato A) relativa allo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni, approvate con la predetta delibera di Giunta n. 151 del 7 dicembre 2023, rispondendo anche alle osservazioni mosse da questa Sezione con la suddetta del. n. 26/2021/VSGO.


5. Le delibere trasmesse dalla Camera di Commercio di Bologna risultano adottate "sentito il Collegio dei revisori" senza dare atto della previa acquisizione del parere favorevole del Collegio stesso. Al riguardo, richiamando quanto affermato da questa Sezione con del. n. 90/2018/VSGO per i piani di razionalizzazione degli Enti locali, in merito all'opportunità di acquisire il parere dell'organo di revisione con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal T.U.S.P. anche

in conformità all'orientamento della giurisprudenza della Corte dei conti¹ nonché l'avviso espresso dall'ANCI (cfr. Linee guida del giugno 2017), la Sezione rammenta che l'art. 17, c. 6 della L. n. 580/1993 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" dispone che *"Il collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della presente legge, alle relative norme di attuazione esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla giunta"*.

Ciò premesso, la Sezione ritiene che, nell'ambito della generale funzione di vigilanza, affidata al Collegio dei revisori, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio di cui al suddetto art. 17, c. 6 della L. n. 580/1993, l'opportunità di acquisire il parere dell'organo di revisione, già affermata dalla giurisprudenza della Corte dei conti con riferimento agli atti di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dagli Enti locali, sussista anche per le Camere di Commercio, al fine di verificare la coerenza degli atti di razionalizzazione e ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute con la normativa del T.U.S.P.

6. Dal provvedimento di ricognizione ordinaria al 31 dicembre 2023 si evince che l'Ente deteneva al tempo 18 partecipazioni in società di cui 12 dirette e 6 indirette, secondo la tavola che segue:

¹ Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Emilia-Romagna, del. n. 3/2018 e 90/2018; Sez. contr. reg. Lombardia, del. n. 422 e 423/2019; Sez. contr. reg. Marche del. n. 17/2022.



Nel prospetto seguente sono elencate le partecipazioni societarie della Camera di Commercio di Bologna integrate con le informazioni circa l'esito della ricognizione approvata con le citate deliberazioni di Giunta camerale.

SOCIETA'	TIPO PARTECIPAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE %	SOCIETA' DI DIRITTO SINGOLARE	SOCIETA' IN HOUSE	SOCIETA' QUOTATA	SUSSISTENZA DEL CONTROLLO PUBBLICO (DICHIARATO DALL' ENTE CAMERALE)
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A	diretta	39,098	NO	NO	SI	SOCIETA' QUOTATA
BOLOGNA WELCOME S.R.L. (CANCELLATA DA REGISTRO IMPRESE IN DATA 30.01.2026)	diretta	43,957	NO	NO	NO	NO
CENTRO AGRO- ALIMENTARE DI BOLOGNA S.P.A. (C.A.A.B. S.P.A.)	diretta	7,572	NO	NO	NO	NO
ECOCERVED S.C.A.R.L	diretta	0,721	NO	SI	NO	Controllo analogo congiunto
FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.P.A. – BOLOGNAFIERE O IN FORMA ABBREVIATA BOLOGNAFIERE S.P.A.	diretta	19,364	NO	NO	NO	NO
FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A. (IN LIQUIDAZIONE DAL 2018)	diretta	32,833	NO	SI	NO	Controllo analogo congiunto
IC OUTSOURCING S.C.R.L.	diretta	2,451	NO	SI	NO	Controllo analogo congiunto
INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	diretta	4,000	NO	SI	NO	Controllo analogo congiunto
INTERPORTO BOLOGNA S.P.A.	diretta	5,901	NO	NO	NO	NO
TECNO HOLDING S.P.A.	diretta	5,006	NO	NO	NO	NO
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	diretta	1,755	NO	SI	NO	Controllo analogo congiunto
UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA SERVIZI S.R.L. (IN LIQUIDAZIONE DAL 13.10.2023)	diretta	22,200	NO	NO	NO	NO
IC OUTSOURCING S.C.R.L.	indiretta (tramite ECOCERVED S.C.A.R.L.)	2,04	NO	SI	NO	Controllo analogo congiunto
ECOCERVED S.C.A.R.L.	indiretta (tramite INFOCAMERE)	37,8	NO	SI	NO	Controllo analogo congiunto
IC OUTSOURCING S.C.R.L.	indiretta (tramite INFOCAMERE)	38,8	NO	SI	NO	Controllo analogo congiunto
ICONTO S.R.L.	indiretta (tramite INFOCAMERE)	100	NO	SI	NO	Controllo analogo congiunto
RETECAMERE S.C.R.L. (IN LIQUIDAZIONE DAL 2013)	indiretta (tramite INFOCAMERE)	2,3				
INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	indiretta (tramite TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.)	0,002	NO	SI	NO	Controllo analogo congiunto

7. Dall'esame dei bilanci relativi agli anni dal 2019 al 2023 risultano, con riferimento alle società partecipate dall'Ente Camerale, i seguenti risultati di esercizio.

RISULTATI DI ESERCIZIO 2019-2023						
N.	Ragione sociale	2019	2020	2021	2022	2023
1	AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.	<i>società quotata</i>				
2	BOLOGNA WELCOME S.R.L.	64.750	-313.120	696.810	103.714	1.051
3	CENTRO AGRO- ALIMENTARE DI BOLOGNA S.P.A. (C.A.A.B. S.P.A.)	581.068	-21.425.955	242.837	268.499	311.159
4	ECOCERVED S.C.A.R.L.	185.153	193.513	215.499	186.787	180.213
5	FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.P.A. – BOLOGNAFIERE O IN FORMA ABBREVIATA BOLOGNAFIERE S.P.A.	6.662.207	-32.362.092	-9.137.708	-14.179.560	2.122.916
6	FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	<i>società in liquidazione</i>				
7	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	447.610	637.426	243.150	275.164	314.966
8	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	106.067	4.280.391	123.729	256.521	378.504
9	INTERPORTO BOLOGNA S.P.A.	-1.348.770	-29.261	42.318	-2.793.570	-2.284.159
10	TECNO HOLDING S.P.A.	4.919.159	58.579.287	4.092.465	5.688.179	12.474.329
11	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	155.837	216.761	159.934	169.401	257.183
12	UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	103.776	111.989	96.167	66.113	-221.831
13	ICONTO S.R.L.	57.261	113.929	162.816	211.597	249.760
14	RETECAMERE S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE	<i>società in liquidazione</i>				

La Sezione prende atto che risultano perdite nelle seguenti società: Bologna Welcome s.r.l. nell'anno 2020 (€ -313.120), C.A.A.B. S.p.A. nell'anno 2020 (€ -21.425.955), BolognaFiere S.p.A. negli anni 2020 (€ -32.362.092), 2021 (€ -9.137.708) e 2022 (€ -14.179.560), Interporto Bologna S.p.A. negli anni 2019 (€ -1.348.770), 2020 (€ -29.261), 2022 (€ -2.793.570) e 2023 (€ -2.284.159) e infine, Unioncamere s.r.l. in liquidazione nell'anno 2023 (€ -221.831).

Ciò premesso, questa Sezione, esaminati gli atti deliberativi adottati dal competente organo collegiale dell'Ente camerale, evidenzia quanto di seguito esposto.

PROFILI GENERALI

8. Definizione di società a controllo pubblico

Il Collegio, in premessa ed al fine di tracciare le linee ermeneutiche sulle quali è edificata la presente decisione, intende nuovamente soffermarsi sul concetto di "controllo pubblico" che, anche di recente, è stato oggetto di specifici interventi da parte della giurisprudenza contabile ed amministrativa.

Per il suo rilievo sistematico e di portata generale, il (rinnovato) punto di partenza non può che essere la deliberazione n. 163/2025/PAR di questa Sezione regionale di controllo.

Con la pronuncia in questione, il Collegio ha operato una compiuta ricostruzione assiologicamente conforme ai valori di fondo cui si ispira la disciplina del Testo unico delle società a partecipazione pubblica (cfr. art. 1, c. 2. D. Lgs. n. 175/2016) confermando che il cardine su cui si fonda la giurisprudenza di questa Sezione - con

riferimento alle società partecipate maggioritariamente da enti pubblici - è dato dalla definizione del controllo pubblico aderente *"...alla tesi "sostanzialistica" che considera la Pubblica Amministrazione come un soggetto unitario dalla cui partecipazione maggioritaria si ritiene soddisfatto l'art. 2359 n. 1 c.c. che pone una presunzione semplice di controllo pubblico."* (Corte conti, Sez. reg. controllo Emilia - Romagna, del. n. 163/2025/PAR).

Il Collegio continua, quindi, a conformarsi alla del. n. 11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti (avente funzione di orientamento generale per le Sezioni regionali) nella quale si ritiene *"sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico[...] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del Codice civile", come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del T.U.S.P.. L'unica eccezione a tale presunzione di controllo congiunto si verifica quando "in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)."*

Rinviando per un maggior dettaglio argomentativo al contenuto della decisione sopra richiamata, il Collegio ritiene opportuno condividere anche in questa sede alcuni passaggi salienti della suddetta decisione laddove si sofferma sull'interesse pubblico che *"...da un lato, funge da parametro di legittimità dell'agere amministrativo e, dall'altro, dà giustificazione all'intera operazione integrando, quale parametro di validità del negozio, la causa del contratto di società (nell'ipotesi di costituzione di società) o di acquisizione di quota sociale rendendola così lecita.*

Quindi a fronte del vincolo teleologico di cui sopra, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Alla suddetta preclusione, proprio perché scaturisce dal vincolo teleologico rappresentato dall'interesse pubblico concretamente perseguito, sono assoggettate le pubbliche amministrazioni in quanto jus receptum ancor prima di esser novato in una fonte primaria dall'art. 4 del TUSP. Ragon per cui tale vincolo risulta immanente per tutte le società pubbliche ivi comprese quelle cui il TUSP non è direttamente applicabile

come nelle ipotesi di esclusione previste dagli artt. 1, c. 5, e 26, c. 4, 5 e 5-bis, del TUSP.

Tant'è che la violazione di detta preclusione, da parte di un'amministrazione pubblica, rileva (così come rilevava in epoca antecedente al TUSP) sull'attività amministrativa rendendola illegittima e sugli atti negoziali a quest'ultima conseguenti rendendoli invalidi".

In questa prospettiva sia nell'ipotesi di società partecipata in maniera maggioritaria o addirittura totalitaria, il c.d. controllo di diritto di cui al punto 1) dell'art. 2359 c.c. pone una presunzione di controllo pubblico a favore della compagine maggioritaria pubblica. Tale presunzione, operando un'inversione dell'onere della prova, può esser superata, dalla compagine minoritaria, fornendo prova contraria corroborata da una puntuale motivazione volta alla verifica della non elusione del divieto di cui all'art. 4, c. 1, del TUSP attese le ristrette ipotesi eccezionali di deroga normativamente previste e non suscettibili di estensione analogica. In tali casi eccezionali, ossia di controllo attribuito alla compagine privata minoritaria, la motivazione in questione dovrà dar conto della compatibilità di tale assetto di *governance* con il perseguimento in concreto dell'interesse pubblico istituzionale attribuito al socio pubblico e che ne giustifica, in punto di legittimità, la partecipazione al capitale di rischio.

Detta presunzione opera anche nel caso di compagine maggioritaria pubblica frazionata, ossia quando la maggioranza del capitale sociale è ripartita tra più amministrazioni pubbliche ritenendole accomunate come un unico centro d'interessi operanti, quindi, unitariamente come "Pubblica amministrazione" (*cfr.* Consiglio di Stato, sent. nn. 3880/2023 e 5289/2025).

Ai fini di una nozione di "controllo pubblico" congiunto è irrilevante l'assenza di patti parasociali o di vincoli statutari.

Tra l'altro, sulla base di un criterio ermeneutico di tipo letterale, l'art. 2359 c.c. fa riferimento ai patti parasociali o a vincoli statutari solo ai fini dell'ipotesi di cd. controllo negoziale senza porre, al riguardo, alcuna condizione aggiuntiva alla diversa ipotesi di cd. controllo di diritto che si ritiene unicamente soddisfatta con la detenzione della "maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria". Dal punto di vista logico-sistematico, diversamente opinando, infatti, dovremmo concludere che nell'ipotesi di società interamente partecipata da soci pubblici, c.d. società *in house*, in assenza di patti parasociali o di vincoli statutari, tale società non sarebbe a controllo pubblico (*cfr.* Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 5289/2025).

Né a diverse conclusioni può giungersi dalla lettura della giurisprudenza amministrativa che, tornando sul tema del controllo pubblico, ha ulteriormente rimarcato che "*...che se la concentrazione è elemento imprescindibile per affermare il carattere congiunto del*

controllo, la stessa non si esprime solo attraverso un patto parasociale espresso, ben essendo possibili – proprio in ragione di una verifica sostanziale – forme tacite o ottenute mediante comportamenti concludenti.

La possibilità che il controllo congiunto sia espresso anche da comportamenti concludenti o patti taciti impone di ricorrere non solo alle prove dirette ma anche alle prove indirette e, in particolare ad indizi che – se gravi, precisi e concordanti – consentono di ritenere provata tale concertazione ...”(Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 436 del 2026).

La posizione del Giudice d'appello della Giustizia amministrativa è perfettamente sovrapponibile alla decisione di primo grado che sul punto controverso aveva avuto modo di affermare come *“l'elemento del controllo pubblico [sia desumibile] anche dall'esame dei quorum deliberativi delle delibere assembleari relative a decisioni strategiche dell'attività sociale, adottate pressoché sempre all'unanimità, a conferma di come le pubbliche amministrazioni [...] che detengono partecipazioni azionarie abbiano in concreto influito sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale anche ai sensi dell'art. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 175 del 2016. Tale conclusione, si pone, inoltre, in linea con i principi espressi dal Consiglio di Stato, secondo cui l'art. 4 del T.U.S.P. impone alle società pubbliche un vincolo di scopo in forza del quale “possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l'oggetto dell'attività sociale - la produzione di beni e servizi - è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico” (sentenza 23 gennaio 2019, n. 578)”. (TAR Lazio, sent. n. 6983/2024).*

Non sfugge al Collegio un passaggio nel contesto argomentativo della sentenza del Consiglio di Stato dove si afferma come non sia indispensabile ricorrere alla presunzione di controllo derivante dalla partecipazione maggioritaria (v. anche Corte conti, SS. RR. 22 maggio 2019 n. 16; in un senso sostanzialmente conforme, Corte conti, SS. RR. n. 20/2025) in quanto la possibilità di accertare il controllo congiunto si può fondare sul ricorso non solo a prove dirette ma anche a prove indirette basate su indizi gravi, precisi e concordanti (Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 436/2026).

Una lettura di questo passaggio potrebbe far intendere che, ai fini dell'accertamento del controllo pubblico, sia sempre e comunque necessario, pur a fronte della compresenza societaria maggioritaria della Parte pubblica, che il concerto “pubblicistico” debba essere provato unicamente da comportamenti concludenti.

Dal punto di vista del diritto delle gestioni pubbliche tale lettura non regge ad un inquadramento coerente con lo sfondo valoriale su cui si innesta l'impianto del Testo unico delle società a partecipazione pubblica.

Va intanto rilevato che le prospettive decisionali della Magistratura contabile che svolge funzioni di controllo e del Giudice "del caso concreto" (contabile o amministrativo o, nei casi previsti, secondo le regole di riparto della giurisdizione, ordinario) sono diverse essendo diversi gli obiettivi di tutela (immediata) normativamente definiti: da un lato la salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'ente socio da raggiungere secondo i fondamentali parametri del buon andamento legati al soddisfacimento degli interessi generali della comunità amministrata; dall'altro la (presunta) lesione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo per la quale il soggetto interessato propone una puntuale domanda di giustizia.

In tal senso, le espressioni che il Consiglio di Stato nella pronuncia del 2026 riserva per la soluzione del caso concreto non possono lasciare spazi a dubbi interpretativi.

Si afferma, infatti, come non sia necessario ricorrere alla presunzione di controllo derivante dalla mera partecipazione maggioritaria dei soci pubblici essendo, nel caso specifico, sufficiente la prova indiretta del comportamento comune del gruppo (pubblico) costantemente reiterato nel tempo, indice di un'intesa tacita e duratura.

Per evidenti ragioni, l'accertamento istruttorio delle intese deliberative raggiunte in via di fatto sulle scelte strategiche e finanziarie mal si presta ad essere verificato con puntualità e speditezza nel contesto delle funzioni di controllo ma non è definitivamente precluso, appunto, dalla natura *iuris tantum* della presunzione di controllo basata dalla compresenza maggioritaria della Parte pubblica nel capitale sociale.

Anche in questo senso, la capacità di incidere sulla sfera giuridica dell'ente giustifica l'ammissibilità dell'impugnazione davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione (art 11 c. 6 c.g.c.), ogniqualvolta l'amministrazione o la stessa società partecipata abbiano un interesse concreto ed attuale (cfr. art. 100 c.p.c.) ad avversare la decisione della Sezione regionale di controllo (Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia – Romagna, del. n. 175 del 2025).

L'altro versante sul quale il Collegio intende soffermarsi è quello della "contaminazione pubblicistica" del modello societario che trova sintesi nell'oggetto sociale del contratto di società dove si realizza l'effettiva relazione tra l'interesse (privatistico) al lucro e l'interesse pubblico generale (declinato nel vincolo di scopo e di attività) e che legittima la partecipazione pubblica nella società "commerciale".

Il Collegio rammenta che, vista dall'angolatura dell'ente pubblico, la partecipazione è ammissibile solamente se strettamente necessaria perché strumentale all'amministrazione stessa o perché proiettata al soddisfacimento di un interesse della propria comunità (cfr. art. 4 D. Lgs. n. 175 del 2016).

Il perimetro della partecipazione pubblica è tracciato, quindi, attraverso l'individuazione del fine tipico dell'Amministrazione, fine che si ricollega, fondamentalmente, alla

produzione di un servizio di interesse economico generale ovvero per all'esercizio di una attività che fornisce un'utilità espressiva, comunque, di un interesse generale che giustifica la partecipazione al capitale della società.

Il fine pubblico è un elemento strutturale dell'oggetto sociale: è l'interesse pubblico (declinato in forme, intensità e contenuti diversi) trasfuso nel contratto di società.

Detto in altri termini l'Amministrazione entra nella compagine sociale per curare l'interesse pubblico sia pur attraverso schemi gestionali tipicamente di diritto societario. L'utilizzo dello strumento societario, però, non può essere così pervasivo fino a punto da cambiare i "connotati" strutturali dell'interesse pubblico perseguito.

Una cosa è l'interesse che l'ente deve istituzionalmente realizzare; un'altra cosa è lo strumento gestionale attraverso il quale tale interesse viene perseguito.

Detto diversamente, la relazione tra interesse e strumento non va rovesciata a favore del secondo e a discapito del primo, ritenendo cioè prevalente un'interpretazione che favorisca una lettura formalistica della realtà che sacrifichi sull'altare della neutralità delle forme giuridiche la funzione di cura dell'interesse pubblico intestato all'ente.

E, tuttavia, se si dovesse necessariamente parlare di interesse prevalente, ebbene questo (per le motivazioni ampiamente sopra espresse) nelle società a partecipazione pubblica non può non individuarsi se non nell'interesse pubblico che di per sé legittima, come più volte sostenuto, la partecipazione societaria dell'ente.

Posta la questione in questi termini, in disparte il tema delle possibili graduazioni dell'intervento pubblico nel capitale sociale (partecipazione minoritaria, maggioritaria di controllo o meno, del modello *in house*), il problema nella società partecipata maggioritariamente dai soggetti pubblici (nella logica della Pubblica amministrazione come soggetto unitario) è l'individuazione di legittime modalità di eterodirezione.

L'eterodirezione deve essere compatibile sia con le situazioni giuridiche soggettive di tutti i soggetti coinvolti nelle dinamiche societarie (gestionali ed operative), sia con il controllo che la (singola) amministrazione pubblica socia di maggioranza ovvero, nel caso di partecipazione pubblica frazionata, la "Pubblica amministrazione" declinata da più amministrazioni pubbliche che congiuntamente configurino una unità, deve svolgere nel contesto delle proprie finalità istituzionali.

Il Collegio rammenta la differenza tra controllo societario ed eterodirezione così come descritto nel diritto societario e il differente piano su cui tali istituti operano dal punto di vista strettamente civilistico, vale a dire come nozione di governo societario da un lato e rimedio finalistico dall'altro.

Il punto è un altro e, ancora una volta, va letto in connessione all'interesse pubblico che l'amministrazione deve istituzionalmente perseguire.

Tale interesse (se ripartito tra più soggetti pubblici, anche in senso maggioritario) può certo manifestarsi attraverso diverse sfaccettature in ragione dei singoli interessi delle collettività di riferimento e di cui ogni ente partecipante al consesso societario è portatore, ma è senza dubbio difficile pensare che sia così parcellizzato (e dissonante) da creare una totale disarmonia da imporre una scomposizione del medesimo interesse pubblico in singole, autonome e confliggenti unità la cui cura, di conseguenza, determini una alterità di azione tra i diversi enti pubblici partecipanti alla società pubblica.

Ne discende la doverosità di individuare meccanismi di coordinamento (regolamentari, statutari, parasociali) volti a verificare che l'interesse pubblico (ancorché ripartito tra più soggetti pubblici) sia concretamente ed efficacemente perseguito. E in tal senso un'eventuale inerzia dei soci pubblici non potrà certo far venire meno il requisito del "controllo pubblico" in capo a una società in cui le pubbliche amministrazioni detengano la maggioranza (Corte conti, Sez. contr. Piemonte, del. n. 128 del 2021).

È l'interesse pubblico (non già lo strumento societario) che rappresenta il collante funzionale tra impresa pubblica e amministrazione e che, allo stesso tempo, funge da parametro (in termini di effettivo soddisfacimento delle istanze dei cittadini) attraverso il quale misurare tentativi di elusione dei vincoli pubblicistici tramite gli strumenti societari.

Ovviamente, come accennato, la partecipazione congiunta di più amministrazioni al consesso societario non significa *tout court* controllo pubblico.

È immaginabile che, in alcuni casi e per diverse ragioni, l'interesse pubblico sia "distribuito" tra le amministrazioni in modo tale che non sia riconducibile ad unità e che richieda quindi modalità differenti per il suo raggiungimento.

Qualora tale evenienza dovesse comunque realizzarsi (e per tale via, quindi, poter escludere che la società sia a controllo pubblico nel senso del T.U.S.P.), anche in questo caso, ragioni di trasparenza, radicate nel principio di buon andamento (art. 97 Cost.), impongono di ricorrere ad una espressa formalizzazione (per esempio, mediante un patto parasociale) che, da un lato, renda palese che, nel caso di specie, la Pubblica amministrazione non può essere ricondotta all'unità per le motivazioni sopra espresse (sostanzialmente perché non può materialmente agire come soggetto unitario) e che, quindi, non sia possibile che ricorra la fattispecie di cui all'art. 2359 c.c., e, dall'altro, stabilisca dei metodi di composizione degli interessi delle comunità di cui i soggetti pubblici, soci, sono esponenziali (cfr. Corte conti, Sez. contr. Emilia – Romagna, del. nn. 78 e 79 del 2025).

È in questa ottica che la Sezione introduce e sviluppa "*...la nozione di controllo pubblico sostanziale fondato sulle norme di diritto comune applicate ad un soggetto pubblico (v. capitolo 2) e, quindi, a prescindere dalle disposizioni del TUSP, ... (rammentando al*

riguardo) ...l'orientamento della Sezione delle Autonomie che ha affermato i seguenti principi:

la ratio legis dell'inapplicabilità del TUSP alle società quotate "comunque non esclude che esse debbano essere ricomprese nel Piano di razionalizzazione contemplato dall'art. 20 del Tusp, come questa Sezione ha avuto modo di sottolineare ripetutamente nei precedenti referti, e siano soggetti in generale (anche) ai controlli della Corte dei conti" (Sez. Autonomie del. n. 10/2024/FRG);

il controllo da parte del mercato di una società quotata "non necessariamente è anche espressione della tutela degli altri interessi pubblici di competenza dell'ente medesimo; pertanto, le società quotate sono comunque oggetto di ricognizione. L'appartenenza di una società al genus delle "quotate" non esclude la sussistenza dei requisiti del controllo pubblico in capo alle stesse" (cfr. Sez. Autonomie, del. n. 15/2021/FRG)." (Corte conti, Sez. reg. controllo Emilia – Romagna, del. n. 163/2025/PAR).

Per completezza di esposizione, va detto che, considerato l'ambito temporale della presente decisione, non si possono tecnicamente rilevare le innovazioni normative introdotte successivamente a tale data; tuttavia, non può non accennarsi al fatto che il futuro perimetro dell'art. 20 andrà ridefinito per tener conto delle novità apportate dalla L. 30 dicembre 2025, n. 199 che, attraverso l'art. 1, c. 967, ha introdotto il c. 9 bis all'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 2016.

Va comunque rammentato che l'orientamento coerente con il "controllo pubblico sostanziale" trova conforto anche nel recente D. Lgs. n. 201 del 2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) e nelle molteplici relazioni che vengono intessute tra ente pubblico (locale) e "società pubblica" nella prospettiva - appunto - del doveroso controllo che appartiene istituzionalmente al soggetto pubblico nella sua funzione di interprete (e attuatore) dei bisogni della collettività territoriale (cfr. artt. 6, 24, 25 e, soprattutto, art. 28 del D. Lgs. n. 201/2022).

Il complesso di tali disposizioni, quindi, non può non essere letto se non come espressione di "prerogative doverose" di controllo dell'ente pubblico sulla società partecipata che eroga il servizio di interesse generale.

In tale senso, gli obblighi informativi che il Legislatore ha posto in capo al gestore del servizio pubblico vanno proprio nella direzione di consentire al socio pubblico di conoscere ed intervenire qualora lo si reputi essenziale per assicurare le garanzie di piena ed effettiva fruibilità del servizio al cittadino destinatario dell'erogazione dell'utilità.

Le considerazioni svolte consentono al Collegio, per una maggiore chiarezza concettuale, di concludere soffermandosi sul concetto di "controllo pubblico sostanziale", concetto evocato nella più volte citata delibera della Sezione n. 163/2025/PAR.

A tal fine, va sgombrato il campo da possibili equivoci.

La società partecipata da enti pubblici in misura maggioritaria deve operare secondo criteri di autonomia negoziale e, di conseguenza, la Pubblica amministrazione non può mai indirizzare o governare la società imponendo prescrizioni antieconomiche o diametralmente contrastanti con l'interesse alla stessa vitalità sociale (Corte conti, Sez. reg. controllo Emilia-Romagna, del. n. 78 e n. 79 del 2025 laddove si fa un cenno all'eventualità della presenza di interessi disfunzionali; Cass., Sez. V, sent. n. 9199 del 2023).

Ma, tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso alla partecipazione, non v'è dubbio che il "gruppo" degli enti pubblici possa (e debba in presenza di circostanze specifiche) influire sul funzionamento della società, mediante strumenti di diritto societario.

Detto diversamente, nelle società a plurima e maggioritaria partecipazione pubblica potrebbe registrarsi in base alle situazioni concrete, nel quadro del perseguimento delle medesime finalità di cura dell'interesse pubblico, una delle ipotesi di convergenza tra eterodirezione e controllo societario congiunto, convergenza che si realizza nel momento in cui le principali decisioni societarie risultano approvate all'unanimità, indice di una intesa tacita e duratura dei componenti del gruppo pubblico.

È alla luce di queste coordinate interpretative che può procedersi ora all'esame delle singole partecipazioni societarie.

8.1 In merito alle seguenti società Bologna Welcome s.r.l., Bologna Fiere S.p.A., Interporto Bologna S.p.A., Unioncamere Emilia-Romagna Servizi s.r.l. in liquidazione per le quali risulta una partecipazione pubblica superiore al 50%, l'Ente camerale ha dichiarato che dette società non sono a controllo pubblico. Pertanto, il Magistrato istruttore, con nota prot. n. 6831 del 11 dicembre 2025, ha chiesto all'Amministrazione se, coerentemente con le indicazioni formulate nelle precedenti delibere n. 26/2021/VSGO e n. 136/2024/VSGO di questa medesima Sezione di controllo, sia stato intrapreso il percorso di "riqualificazione" nel senso descritto dalla giurisprudenza appena richiamata. L'Ente, con nota di risposta prot. n. 123 del 12 gennaio 2026, ha dichiarato quanto segue *"La Camera di Commercio di Bologna, nelle ricognizioni periodiche delle partecipazioni societarie effettuate nel tempo, ha sempre valutato che tali società non siano soggette a controllo pubblico né singolo né congiunto. Nonostante le diverse opinioni espresse da Corte dei Conti, MEF, ANAC e giustizia amministrativa, si sta consolidando un orientamento basato sull'interpretazione letterale della norma. Secondo questo orientamento prevalente, la semplice somma aritmetica di quote di*

partecipazione detenute da più enti pubblici non basta a configurare un controllo pubblico (CdS, sez. V, n. 578/2019, TAR Marche n. 82 dell'11/11/2019, TAR Emilia-Romagna, n. 858 del 28/12/2020, n. 252 del 9 marzo 2022 e n.78 del 14/2/2023 e dalle sentenze della Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale n. 17/2023, n.16 e n. 25 del 2019). Per parlare di controllo congiunto sono necessari:

- strumenti formali, quali clausole statutarie o patti parasociali espliciti;*
- volontà formale, ossia il coordinamento tra i soci pubblici deve derivare da un accordo documentato e non da semplici "comportamenti concludenti" o indizi;*
- stabilità e governance determinata da accordi che garantiscono un nucleo di controllo stabile, capace di dirigere in modo esclusivo le strategie aziendali.*

La qualificazione delle società in argomento, sulle quali non esiste un controllo pubblico, è stata espressa e motivata puntualmente nei provvedimenti di ricognizione periodica adottati nel corso degli anni e trasmessi alla competente Sezione di controllo. Tali provvedimenti hanno tenuto conto dei rilievi effettuati dalla Sezione Regionale n. 115/2018/VSGO e n. 26/2021/VSGO".

Al riguardo, la Sezione, prendendo atto della risposta fornita dall'Ente, conferma le sopra esposte conclusioni (cfr. punto 8) in merito all'orientamento di questa Sezione relativo alla definizione di società a controllo pubblico ed al riguardo, pur evidenziando una ontologica differenza tra le società a partecipazione pubblica che erogano un servizio di interesse generale rispetto a quelle che invece curano l'interesse pubblico genericamente inteso (ambito nel contesto del quale far rientrare le società che operano ad esempio nel campo fieristico), accerta il "controllo pubblico sostanziale" nei termini di cui sopra rassegnando all'Ente l'adozione degli atti consequenziali finalizzati a rendere effettivo e trasparente l'apporto del socio pubblico (unitariamente inteso) alla compagine societaria.

9. Perimetro oggettivo: le partecipazioni indirette

Come stabilito dall'art. 20, c. 1, del T.U.S.P., oggetto del provvedimento annuale di ricognizione ed eventuale riassetto/razionalizzazione effettuato dalle pubbliche amministrazioni sono le società partecipate direttamente e indirettamente. Mentre la partecipazione diretta si risolve nella titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi (art. 2, c.1, lett. f del T.U.S.P.), definizione che non comporta particolari difficoltà applicative, non sempre così agevole risulta la corretta perimetrazione delle partecipazioni indirette. Ai sensi della lett. g) del citato art. 2, c.1 si definisce indiretta la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima

amministrazione. Ne deriva che l'individuazione delle partecipazioni qualificabili, ai sensi della predetta disciplina, come indirette, comporta la verifica circa la sussistenza di una situazione di controllo pubblico della pubblica amministrazione sulla società/organismo tramite e l'individuazione degli "altri organismi", per i casi in cui la società tramite abbia una forma giuridica diversa da quella societaria.

Si richiama, con riferimento al perimetro delle "partecipazioni indirette" il principio di diritto di cui alla recentissima delibera di questa Sezione regionale di controllo n. 163/2025/PAR (già richiamato al punto 8), laddove, rispondendo al quesito "se le partecipazioni detenute da una società a capitale interamente pubblico siano da configurarsi partecipazioni indirette da parte delle Amministrazioni socie della stessa" questa Sezione ha affermato che *"le partecipazioni detenute da una società a capitale interamente pubblico e a controllo pubblico sostanziale sono da configurarsi partecipazioni indirette da parte delle Amministrazioni socie della stessa e, di conseguenza, attratte alla categoria delle società a controllo pubblico in via indiretta"*.

10. Analisi dei costi di funzionamento

Al riguardo, la Sezione rammenta che la disciplina di cui all'art. 20 del T.U.S.P. richiede alle amministrazioni di effettuare "...annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2, un piano di riassetto" e che i piani di razionalizzazione devono essere "corredati di un'apposita relazione tecnica", al fine di permettere la ricostruzione dell'*iter* logico-giuridico seguito dall'Amministrazione, in relazione alle determinazioni adottate in tale occasione e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel prospetto finale del piano.

Ora è evidente che la motivata indicazione, circa la non ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 20, c. 2, lett. f) del T.U.S.P. (necessità di contenimento dei costi di funzionamento) richieda una preventiva analisi svolta dall'Ente a supporto delle proprie conclusioni che in alcune fattispecie risulta svolta dall'Ente come riportato nei punti successivi, anche in esito alle osservazioni mosse da questa Sezione con la precedente del. n. 26/2021/VSGO.

Laddove l'Ente non abbia provveduto a rendere la suddetta motivata indicazione, la Sezione osserva che un'analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dei costi di funzionamento, indispensabile per pianificare all'occorrenza un obiettivo di riduzione dei costi e per un costante monitoraggio, deve costituire una premessa necessaria e fondamentale per addivenire alla conclusione del mancato riscontro dell'indicatore di cui all'art. 20, c. 2 lett. f) del T.U.S.P.

10.1 Con nota prot. n. 6831 del 11 dicembre 2025, avendo verificato che per le società Interporto Bologna S.p.A.; Tecno Holding S.p.A., Iconto s.r.l. non risultava effettuata l'analisi motivata dei costi predetti, il Magistrato istruttore ha chiesto in merito ad *"un'analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dei costi di funzionamento, indispensabile per un consentire un costante monitoraggio dell'andamento dei costi e, eventualmente, per pianificarne la riduzione"*.

La CCIAA con nota prot. n. 123 del 12 gennaio 2026 ha fornito i propri chiarimenti che si sintetizzano come di seguito.

L'Amministrazione ha riferito che l'analisi dettagliata dei costi di funzionamento delle società partecipate è svolta in prima istanza dai rispettivi organi amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze gestorie, ed è successivamente rappresentata nei progetti di bilancio e nelle relative relazioni (nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale e della società di revisione legale). Una volta ricevuti tali documenti, gli uffici camerali competenti provvedono all'esame dei dati contabili e predispongono il materiale istruttorio necessario per la successiva approvazione dei bilanci da parte della Giunta. L'Amministrazione ha precisato inoltre che, con riferimento all'anno 2024 – da considerarsi quale anticipazione dell'analisi dei costi di funzionamento confluita poi nella ricognizione periodica approvata con deliberazione n. 159 del 27 dicembre 2024 – sono stati adottati dalla Giunta i seguenti atti: Interporto Bologna S.p.A. (del. n. 59 del 2 maggio 2024); Tecno Holding S.p.A. (del. n. 50 del 16 maggio 2024) e IConto S.r.l. (del. n. 95 del 16 luglio 2024, relativa all'approvazione del Bilancio 2023 di Infocamere S.c.p.a., in cui è presente anche il Bilancio 2023 della partecipata IConto S.r.l., partecipata al 100% da Infocamere S.c.p.a.).

Al riguardo la Sezione prende atto di quanto trasmesso dall'Ente.

Analisi delle società

11. La Sezione può ora passare all'esame dell'atto deliberativo adottato dal Consiglio camerale con i relativi allegati.

Al riguardo, con riferimento alle singole Società, evidenzia quanto segue.

11.1 Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.

La società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. è stata quotata nel 2015 sul Mercato Telematico Azionario (segmento Star) della Borsa Italiana S.p.a., e pertanto l'Ente la dichiara non sottoposta alle disposizioni sulla razionalizzazione di cui all'art. 20 del TUSP. Al riguardo si rammenta che l'art. 1 c. 5, del T.U.S.P. dispone che "le disposizioni del [...] decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'art. 2, c. 1, lett. p), nonché alle società da esse controllate".

Dal piano di ricognizione delle partecipazioni al 31 dicembre 2023 risulta che l'Ente camerale deteneva nella società quotata in esame una partecipazione diretta pari al 39,098%.

11.2 L'attività svolta

La Camera di commercio di Bologna, nel piano di ricognizione ordinaria, indica che la società svolge "*promozione e gestione dello scalo aeroportuale di Bologna*".

11.3 Mantenimento della partecipazione

L'Ente decide di mantenere la partecipazione societaria e dichiara che tra le schede contenenti le informazioni di dettaglio non compare quella relativa ad Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.a. in quanto la società è stata quotata sul Mercato Telematico Azionario.

In merito alla predetta Società, la Sezione richiama, altresì, quanto osservato nella recente relazione allegata alla deliberazione di parifica del rendiconto della Regione Emilia-Romagna anno finanziario 2024 (del. n. 77/2025/PARI).

Per quanto sopra va detto che, considerato l'ambito temporale della presente decisione, non si possono tecnicamente rilevare le innovazioni normative introdotte successivamente a tale data; tuttavia, non può non accennarsi al fatto che il futuro perimetro dell'art. 20 andrà ridefinito per tener conto delle novità apportate dalla L. 30 dicembre 2025, n. 199 che, attraverso l'art. 1, c. 967, ha introdotto il c. 9 bis all'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 2016.

12. Bologna Welcome s.r.l. (cancellata dal Registro delle Imprese il 30 gennaio 2026)

Con riferimento alla partecipazione diretta nella Società Bologna Welcome S.r.l. (pari al 43,957 per cento), se ne prevedeva la razionalizzazione. Preme specificare che da una verifica svolta sulla banca dati gestita da Infocamere risulta che la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 30 gennaio 2026.

In occasione dell'adozione della ricognizione ordinaria di cui al presente esame, l'Ente riferiva che risultava avviata la dismissione della partecipazione tramite la messa in liquidazione della Società, deliberata dalla Giunta camerale in data 5 dicembre 2024. Le motivazioni, dichiarate dall'Ente, in merito allo scioglimento della Società erano dovute alla costituzione della Fondazione Bologna Welcome, avvenuta in data 31.10.2024, che aveva acquistato l'intera Azienda, con effetti operativi a far data dall'1.1.2024.

L'Ente camerale riferiva pertanto di ritenere opportuno esporre tutti i dati relativi all'anno 2023 in considerazione del fatto che la suddetta delibera di messa in liquidazione della Società risale al mese di dicembre 2024.

La Società risultava partecipata, inoltre, dai seguenti: Bolognafiere S.p.A. (23,389 per cento), Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. (10,000 per cento), Associazione delle imprese Att. Profess. Lav. Autonomo – Confcomm (3,2666 per cento), Federalberghi Bologna (3,258 per cento) e da altri sei soci che detenevano il restante 19,354 per cento.

12.1 Attività svolta

L'Ente, quale attività svolta dalla società indicava, nell'ambito dell'attività di produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a, del TUSP) l'attività di organizzazione di congressi, convegni e manifestazioni, attività delle agenzie di viaggio, altri servizi di prenotazione ed altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio.

Al riguardo, l'Ente dichiarava che l'attività di assistenza turistica e l'organizzazione di eventi era svolta in favore della collettività di riferimento e perseguiva le finalità istituzionali di sostegno della competitività delle imprese e dei territori ed alla valorizzazione del patrimonio culturale nonché allo sviluppo e promozione del turismo.

12.2 Tipo di controllo

L'Ente dichiara che la società non era soggetta a controllo da parte dell'Ente medesimo. Premesso quanto espresso al punto 8.1, con nota di risposta prot. n. 123 del 12 gennaio 2026, l'Ente, con riferimento alla società Bologna Welcome S.r.l., ha dichiarato che *"pur non essendo sottoposta a controllo pubblico, l'assemblea dell'8 luglio 2020 – nel recepire la proposta della Camera di Commercio di Bologna al fine del contenimento dei costi di funzionamento – ha deliberato la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre, con riduzione del compenso del Presidente dello stesso Consiglio. Con deliberazione n. 26/2021/VSGO la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti definiva l'Ente scrivente "socio di maggioranza relativa di Bologna Welcome srl" e constatava che "allo stato attuale l'Ente risulta di fatto escluso dalla possibilità di esercitare il controllo pubblico congiunto in relazione a BolognaFiere spa e, di conseguenza, anche in relazione di BolognaWelcome srl"*.

Ciò premesso, si fa riferimento a quanto riportato nella presente delibera al punto 8 in merito all'orientamento di recente accolto da questa Sezione in relazione alla definizione di società a controllo pubblico.

Tuttavia, la Sezione prende atto delle iniziative intraprese al riguardo da parte dell'Ente e da parte della Regione Emilia-Romagna così come descritte nelle precedenti delibere n. 26/2021/VSGO (punto n. 4.3) e n. 136/2024/VSGO (punto n. 2) al fine di recepire le indicazioni di questa Sezione regionale di controllo con riferimento alle società a capitale pubblico maggioritario.

12.3 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. e Analisi dei costi di funzionamento

L'Ente dichiara che la Società rispettava tutti i parametri di cui all'art. 20, c. 2, T.U.S.P. e con riferimento ai costi di funzionamento l'Ente riferisce che, come da indicazioni di questa Sezione di cui alla del. n. 26/2021/VSGO, ha continuato a monitorare l'andamento dei costi di funzionamento, nonché l'andamento economico in generale. In particolare, l'Ente rappresentava che la gestione dell'esercizio 2023 ha generato un utile di € 1.051 contro un utile del 2022 di € 103.714. La Relazione degli amministratori, accompagnatoria al Bilancio 2023, ne indica le motivazioni: *"... Ciò deriva essenzialmente dal fatto che a far data dal mese di ottobre, come noto, vi è stata la chiusura, per motivi di sicurezza, delle due Torri. Tale asset rappresenta un importante immobile attrattore con una significativa marginalità. La chiusura degli ultimi tre mesi ha avuto delle significative ricadute economiche..."*. A fronte di un totale ricavi di € 15.486.055, i costi della produzione dell'esercizio 2023 ammontano ad € 15.408.062, di cui il dettaglio:

Descrizione	31/12/2023	31/12/2022	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	88.818	108.551	(19.733)
Servizi	11.719.972	11.574.676	145.296
Godimento di beni di terzi	527.836	522.928	4.908
Salari e stipendi	2.018.356	1.951.160	67.196
Oneri sociali	573.724	521.464	52.260
Trattamento di fine rapporto	154.511	188.796	(34.285)
Altri costi del personale	12.627	82.834	(70.207)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	140.860	134.156	6.704
Ammortamento immobilizzazioni materiali	62.996	81.274	(18.278)
Svalutazioni crediti attivo circolante		124.029	(124.029)
Variazione rimanenze materie prime	(16.452)	(1.357)	(15.095)
Oneri diversi di gestione	124.814	95.082	29.732
Totale	15.408.062	15.383.593	24.469

Inoltre, l'Ente rappresentava che parte dei costi di funzionamento erano stati già razionalizzati dall'assemblea dell'8 luglio 2020 che, su indirizzo dell'Ente camerale, aveva deliberato la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione da cinque a tre, oltre che la riduzione del compenso del Presidente dello stesso Consiglio. In materia di compensi è intervenuta la Legge n. 49/2023 "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", applicabile anche ai sindaci di società, per cui è stato necessario nel 2023 adeguare in aumento il compenso del Sindaco Revisore unico.

La Sezione prende atto del suddetto monitoraggio ritenendo pertanto superata la criticità riscontrata con la precedente del. n. 26/2021/VSGO anche in considerazione del fatto che si prevedeva la liquidazione della Società e che in data 30 gennaio 2026, detta Società è stata cancellata dal registro delle imprese.

13. Centro Agro-Alimentare di Bologna S.p.A. (CAAB S.P.A.)

Con riferimento alla partecipazione diretta nella Società Centro Agro-Alimentare di Bologna S.p.A. (pari al 7,572 per cento), se ne prevede il mantenimento senza interventi. La Società, a partecipazione pubblica totalitaria, a controllo pubblico monocratico solitario del Comune di Bologna (il quale detiene l'80,040 per cento del capitale sociale), svolge l'attività di gestione del mercato agroalimentare all'ingrosso di interesse nazionale di Bologna ed erogazione dei servizi centralizzati in relazione alla gestione del centro agroalimentare di Bologna, commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati.

L'Ente riferisce che *"il mercato agro-alimentare di Bologna è una struttura di interesse economico generale con cui la Camera di commercio persegue i propri scopi istituzionali (art. 2, comma 4, Legge 580/93 e s.m.i.)"* e che *"l'apertura di "F.I.CO." Fabbrica Italiana Contadina nel novembre 2017, operante all'interno del C.A.A.B., si proponeva di creare ricadute positive sul territorio bolognese, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo e promozione del turismo (art. 2, comma 2, lett. d-bis, Legge 580/93 e s.m.i.). A febbraio 2024 FI.CO. è stato chiuso e nel settembre 2024 è stato aperto "GRAN TOUR ITALIA" con alcune variazioni rispetto al progetto FI.CO. ma con le medesime finalità che perseguono ricadute positive sul territorio bolognese"*.

13.1 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. e Analisi dei costi di funzionamento

Il Comune dichiara che la Società rispetta tutti i parametri di cui all'art. 20, c. 2, T.U.S.P. e, con riferimento alle eventuali esigenze di contenimento dei costi di funzionamento, rinviando alle considerazioni già svolte al punto 10 della presente delibera, la Sezione prende atto di quanto dichiarato dall'Ente camerale in merito a quanto rilevato nella del. n. 26/2021/VSGO con cui ha espresso l'invito di *"approfondire, in occasione del prossimo piano di razionalizzazione, l'analisi dei costi di funzionamento della società, a norma dell'art. ex art. 20, comma 2, lett. f), del Tusp"*, laddove il medesimo Ente rappresenta che *"il Comune di Bologna adotta annualmente specifico provvedimento, ossia il DUP (Documento Unico di Programmazione) recante indirizzi sulle spese di funzionamento delle società in controllo pubblico, tra cui il C.A.A.B., pubblicando tale documento nella sezione della trasparenza del proprio sito istituzionale. Per quanto riguarda l'anno 2023 il Comune ha adottato il provvedimento consiliare n. 846724/2022 di approvazione del DUP 2023-2025, stabilendo, in relazione al contenimento delle spese di funzionamento del C.A.A.B.: "per quanto riguarda gli indirizzi sul contenimento dei costi di funzionamento da impartire alle società controllate ai sensi dell'art. 19, co. 5 D.Lgs. n. 175/2016, la società per l'esercizio 2023 non potrà superare, per il costo del personale*

sommato al costo delle consulenze l'importo di € 1.401.351 corrispondente alla somma delle due voci risultanti dal bilancio 2021, fatto salvo il caso di un potenziamento e ampliamento dell'attività tale da coprire i maggiori costi registrati. Sono esclusi dal calcolo gli aumenti derivanti dall'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Tali indirizzi potranno essere rivisti e modificati alla luce di eventuali nuovi sviluppi che dovessero emergere nei prossimi mesi riguardo al conflitto in essere o a fronte di altri eventi straordinari e potranno essere aumentati qualora vi sia un corrispondente incremento dei ricavi che ne giustifichino, pertanto, la sostenibilità". L'obiettivo è stato raggiunto dalla Società come attestato nel DUP 2023-2025 di cui al provvedimento consiliare n. 843435/2023 e nella Relazione sul Governo societario anno 2023: "Obiettivo raggiunto; La società si è attenuta al rispetto delle direttive ricevute. Il maggior costo rispetto al 2021 è dovuto all'eccezionalità dell'esonero contributivo di cui ha potuto godere la società nel 2021 per €51.728 e ai maggiori costi del personale legati all'attività del PNRR".

13.2 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art. 19, c.2, T.U.S.P.)

La Società CAAB, ai sensi dell'art. 19, c. 2, del D.Lgs. n. 175/2016, si attiene agli indirizzi impartiti dal Comune di Bologna per il contenimento delle spese di funzionamento, contenuti nella deliberazione consiliare P.G. n. 405041/2018, "Atto di indirizzo sulle spese di funzionamento di società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 19, comma 5, d.lgs. n.175/2016, come modificato dal d.lgs. n. 100/2017" e con specifico riferimento al contenimento delle spese per il personale, il Comune di Bologna ha individuato gli indirizzi a cui CAAB deve sottostare. Le norme relative alle assunzioni del personale risultano correttamente pubblicate nel sito *internet* della Società.

13.3 Organo di amministrazione e compensi

Dal piano di ricognizione oggetto del presente esame si evince che l'organo amministrativo è collegiale ed è composto da tre membri. In merito alle disposizioni Statutarie relative all'organo amministrativo, l'Ente dichiara che nel 2018 lo Statuto della Società è stato adeguato all'art. 11, c. 2 e 3, del T.U.S.P.. Al riguardo, la Sezione osserva che l'art. 20 dello Statuto così aggiornato prevede che "*L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico oppure, nel caso in cui l'Assemblea, in sede di nomina, individui specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa tali da richiedere una gestione pluripersonale, ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, anche non soci, i quali durano in carica tre esercizi, salvo diversa determinazione dell'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica*". Ciò premesso, la Sezione osserva che la suddetta previsione statutaria risulta conforme alla previsione di cui all'art. 11, c. 3, T.U.S.P..

Con riferimento al costo annuale sostenuto per i compensi agli amministratori, si riscontra il rispetto del parametro dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c.7 del T.U.S.P., laddove risulta un compenso corrisposto nell'anno 2023 di € 43.000 a fronte di un compenso corrisposto nell'anno 2013 di € 57.798.

13.3 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

La Società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. e predisposto il programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, c. 2, nell'ambito della relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2023.

Nella suddetta relazione si rappresenta, in riferimento a quanto prescritto dall'art. 6 c. 2 e 3 del D.Lgs. n. 175/2016, considerato il sistema di controllo interno adottato, che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di avviare un programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che si sostanzia, allo stato attuale, nel monitoraggio dei principali indicatori economici, finanziari e patrimoniali, e ha adottato degli indicatori per dare una rappresentazione prospettica dei rischi della Società e dei relativi limiti/soglie al ricorrere dei quali la società potrebbe, adottando opportuni provvedimenti, evitare l'insorgere della crisi aziendale. Gli Amministratori ritengono che tale programma di valutazione del rischio sia in linea anche con gli adempimenti richiesti in tema di indici di allerta della crisi di impresa introdotti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 14/2019.

14. Ecocerved S.c.a.r.l.

Ecocerved S.c.a.r.l. è una società "*in house providing*" i cui soci sono rappresentati da Infocamere – Società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni (37,804%), dalla Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Torino (16,698%), Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi (9,338%), Unione Nazionale delle CCIA (7,424%), Unioncamere Lombardia (5,602%), da altri soci per il 22,409% e dalla Camera di Commercio di Bologna, che ne detiene una quota di partecipazione diretta pari al 0,721% e indiretta, per il tramite di Infocamere, pari al 0,800094%. La società è interamente a capitale pubblico. L'Ente indica che la società si configura quale società "*in house*", ai sensi dell'art. 16 del T.U.S.P, sottoposta a controllo analogo congiunto e, quale attività svolta dalla società in disamina, l'Ente, nell'ambito dell'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, c. 2, lett. d) T.U.S.P.) indica la "progettazione, realizzazione e gestione di sistemi informativi per le procedure camerali in tema ambientale. Produzione e distribuzione di dati relativi all'ambiente e all'ecologia", precisando che l'attività è svolta in favore dell'Ente camerale e che i

principali servizi resi sono: *“la gestione informatica dell’Albo Gestori ambientali, la gestione telematica: del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, del registro telematico dei Gas Fluorurati, del registro pile e del registro AEE. Inoltre, svolge, in base specifico affidamento da parte della Camera, quota parte delle procedure operative delle Sezione Emilia-Romagna dell’Albo Gestori Ambientali.”* Infine, l’Ente dà conto del rispetto dell’art. 16 c. 3, T.U.S.P. in merito condizione dell’ *“in house”* inerente al fatturato, verificata da questa Sezione attraverso l’analisi del relativo Statuto e del bilancio 2023. Al riguardo, l’art. 1.1.3 dello Statuto sociale stabilisce che *“L’attività caratteristica ed il relativo valore della produzione della Società sono svolti prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati, nel rispetto del limite percentuale previsto dalla legge. L’ulteriore attività rispetto al suddetto limite è svolta secondo le modalità previste dalla legge”*.

14.1 Condizioni di cui all’art. 20, c. 2 T.U.S.P. e Analisi dei costi di funzionamento

L’Ente riferisce che *“non sono previste al momento ulteriori azioni di razionalizzazione dopo che nel corso del 2019 Infocamere S.c.p.a. ha ridotto le sue partecipazioni in società (che costituiscono partecipazioni indirette per la Camera di Commercio di Bologna) incorporando la partecipata Digicamere S.c.a.r.l. L’operazione è stata motivata dall’affinità e dalla complementarità delle attività svolte dalle due società ed è andata a beneficio del sistema camerale e di Infocamere S.c.p.a.. Dalla fine del 2019 Digicamere S.c.a.r.l. non costituisce più una partecipata indiretta dell’Ente camerale”* e che, *“come si può desumere dalla schede di dettaglio delle singole società in house del sistema camerale, anche nel 2023 tali società sono state caratterizzate da un rilevante fatturato, da costi contenuti relativi all’organo amministrativo e da un elevato numero di dipendenti; i risultati di esercizio positivi dimostrano il raggiungimento dell’equilibrio economico”*.

L’Ente, pertanto, non ravvisa il riscontro di alcuna di tali condizioni e non indica ulteriori azioni da intraprendere con la conseguenza del mantenimento della partecipazione nella società.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall’Ente.

14.2 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art.19, c.2, T.U.S.P.)

La Società Ecocerved, ai sensi dell’art. 19, c. 2, del D.Lgs. n. 175/2016, risulta aver adottato apposito *“Regolamento per la ricerca e selezione del personale”*, correttamente pubblicato nel sito internet della Società.

14.3 Organo di amministrazione e compensi

Dal piano di ricognizione oggetto del presente esame si evince che l’organo amministrativo è collegiale ed è composto da cinque membri. In merito alle disposizioni

Statutarie relative all'organo amministrativo, l'Ente dichiara che nel 2016 lo Statuto della Società è stato adeguato all'art. 11, c. 2 e 3, del T.U.S.P.. Al riguardo la Sezione osserva che l'art. 17.1 dello Statuto così aggiornato prevede che *"La Società è amministrata, in base alla legge, da un Organo Amministrativo monocratico denominato Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto in numero dispari da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, anche non soci, eletti dai soci ai sensi dell'art. 2479 c.c. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La corresponsione di gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato è regolata dalla legge"*.

Ciò premesso, la Sezione osserva che, tenuto conto dell'aggettivo "dispari" la suddetta previsione statutaria risulta conforme alla previsione di cui all'art. 11, c. 3, T.U.S.P..

Con riferimento al costo annuale sostenuto per i compensi agli amministratori, si riscontra il rispetto del parametro dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c.7 del T.U.S.P., laddove risulta un compenso corrisposto nell'anno 2023 di € 29.978 a fronte di un compenso corrisposto nell'anno 2013 di € 43.300.

14.4 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

La Società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. e predisposto il programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, c. 2, nell'ambito della relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2023.

15. BolognaFiere S.p.A.

La Camera di Commercio di Bologna detiene una partecipazione diretta del 16,364 per cento in BolognaFiere Spa, i cui altri soci sono rappresentati dalla stessa BolognaFiere S.p.A. (28,020%), dal Comune di Bologna (22,993%), da Informa Group Limited (17,657%), dalla Regione Emilia-Romagna (7,620%), dalla Città Metropolitana di Bologna (7,347%) e l'Ente camerale ne prevede il mantenimento senza interventi.

L'Ente riferisce che l'ultima sottoscrizione da parte di altro socio, avvenuta in data 13.11.2023, dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'assemblea del 19.5.2022, ha portato alla riduzione della partecipazione camerale dal precedente 19,770% al 19,353% del capitale sociale. Il nuovo aumento di capitale sociale, deliberato dall'assemblea del 13.11.2023, e le relative sottoscrizioni da parte dei soci, tra cui quella della Camera (sottoscrizioni concluse in data 4.12.2023), hanno portato ad una ulteriore riduzione della partecipazione camerale che si è posizionata al 18,963% del capitale sociale. In data 18.12.2023 la Società è stata ammessa al mercato *Euronext Growth Milan*, Segmento Professionale ("EGM PRO"), e le negoziazioni hanno avuto inizio in data 20.12.2023. È seguita la conversione del prestito obbligazionario con

assegnazione all'obbligazionista della società delle corrispondenti azioni. Ne è derivato che, a fronte di un possesso invariato della Camera di Commercio, pari a n. 31.878.112 azioni, si è registrata una ulteriore riduzione del suo peso partecipativo sul capitale, che pertanto alla fine dell'anno 2023 è passato al 16,364%.

Al riguardo si rileva che l'Ente ha erroneamente indicato nella scheda della Società (a pag. n. 19) una percentuale di partecipazione del 19,364 rispetto alla corretta percentuale del 16,364.

15.1 Attività svolta

L'Ente, quale attività svolta dalla società indica, nell'ambito dell'attività di gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici (art. 4, c. 7, lett. a, del TUSP) l'attività di organizzazione di organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche, precisando che *"l'attività di gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici è svolta in favore della collettività di riferimento e persegue le finalità istituzionali camerali di sostegno della competitività delle imprese e dei territori e quelle della valorizzazione del patrimonio culturale nonché dello sviluppo e promozione del turismo"*.

15.2 Eventi di rilievo

L'Ente rappresenta che *"in data 19.05.2022 la Società ha deliberato un'operazione di aumento del capitale sociale sia in denaro che a fronte di conferimento di beni immobili, finalizzata al rafforzamento patrimoniale della società, che si è resa opportuna in considerazione degli impatti che la pandemia da Covid 19 ha avuto sull'attività caratteristica della società; l'operazione, sostenuta da diversi soci pubblici e privati, ha consentito a BolognaFiere S.p.a. il rafforzamento patrimoniale della Società, permettendole di disporre di significative risorse finanziarie, funzionali a dare attuazione al piano industriale; inoltre l'aumento di capitale in denaro ha consentito a BolognaFiere di disporre di liquidità aggiuntiva a sostegno della propria attività e del proprio sviluppo, avendo l'effetto di agevolare non solo la rinegoziazione dell'indebitamento bancario in essere, ma anche l'accesso a nuove risorse finanziarie di terzi, grazie al miglioramento del rating. La Camera di Commercio ha sottoscritto l'aumento in denaro, in data 7.11.2022, per un capitale pari ad € 3.500.000, aumentando la propria partecipazione dal 14,683% al 15,269% del capitale sociale e poi in data 23.12.2023 in natura tramite conferimento del Palazzo Affari e relative pertinenze ed accessori, non più sede dei propri uffici, per un valore economico di sottoscrizione pari ad € 17.141.000,00, portando la propria partecipazione al 19,770% del capitale sociale. A seguito di nuova sottoscrizione di capitale in data 13.11.2023 da parte di altro socio pubblico, la partecipazione della Camera è diminuita attestandosi al 19,353% del capitale sociale. L'assemblea dei soci del 13.11.2023 ha*

deliberato un aumento del capitale sociale e la quotazione in Borsa della Società, tramite ammissione delle azioni ordinarie della Società alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Segmento Professionale ("EGM PRO"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Le sottoscrizioni di capitale da parte dei soci, tra cui quella della Camera, si sono concluse in data 4.12.2023 ed hanno determinato una ulteriore riduzione del peso partecipativo camerale che si è posizionato al 18,963% del capitale sociale. In data 18.12.2023 la Società è stata ammessa al mercato Euronext Growth Milan, Segmento Professionale ("EGM PRO"), e le negoziazioni hanno avuto inizio in data 20.12.2023. È seguita la conversione del prestito obbligazionario con assegnazione all'obbligazionista della società delle corrispondenti azioni. Ne è derivato che, a fronte di un possesso invariato della Camera di Commercio, pari a n. 31.878.112 azioni, si è registrata una ulteriore riduzione del suo peso partecipativo sul capitale, che pertanto alla fine dell'anno 2023 è passato al 16,364%. La decisione di quotazione della società è stata finalizzata ad aumentare lo standing e la visibilità sul mercato con conseguente sviluppo del business caratteristico; ulteriore beneficio è quello di fornire ai soci un valore oggettivo e trasparente della stessa. L'EGM costituisce un'utile piattaforma verso il translisting al mercato primario. L'alta capitalizzazione di BolognaFiere S.p.a. a tutti gli effetti vedrebbe il mercato STAR come mercato confacente ad una realtà come BolognaFiere".

15.3 Tipo di controllo

L'Ente dichiara che la società non è soggetta a controllo da parte dell'Ente medesimo. La Sezione osserva che la predetta Società risulta partecipata per una percentuale superiore al 50 per cento da parte di Enti Pubblici per una percentuale complessiva del 54,324% (Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna, CCIA di Bologna e Città metropolitana di Bologna).

Premesso quanto espresso al punto 8.1, con nota di risposta prot. n. 123 del 12 gennaio 2026, l'Ente, con riferimento alla società BolognaFiere S.p.A., ha dichiarato che *"la qualificazione della società come società partecipata non soggetta a controllo pubblico è stata sempre motivata nei provvedimenti di ricognizione periodica dell'Ente, trasmessi alla Corte. Circa l'invito a formalizzare il controllo pubblico, come richiesto con deliberazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti n. 115/2018/VSGO e n. 26/2021/VSGO, i provvedimenti di Giunta relativi alle ricognizioni del 2019, 2020, 2021 e 2022 (Delibera n. 203/2019, n. 209/2020 e n. 186/2021 e n. 149/2022) hanno chiaramente indicato che il controllo pubblico non costituisce interesse dei soci pubblici della Società che non hanno orientamenti comuni in merito alle scelte strategiche proposte dall'organo amministrativo; non vi sono significative convergenze sui temi posti all'ordine del giorno, non essendo necessariamente*

omogenei gli orientamenti e gli interessi specifici dei singoli soci pubblici (due enti locali territoriali, un ente territoriale regolatore ed un ente rappresentativo di categorie commerciali ed industriali). Il tentativo avviato dall'Unioncamere dell'Emilia-Romagna nell'ottobre 2018 con il Capo Gabinetto della Giunta della Regione Emilia-Romagna relativo all'avvio di un tavolo di lavoro con le Amministrazioni pubbliche socie non ha avuto seguito all'esito dell'opposizione del Comune di Bologna e della Città Metropolitana di Bologna che con nota del 31 gennaio 2019 comunicavano che "al momento, non si ravvisano le condizioni per la predisposizione di un accordo parasociale tra i soci pubblici". Da allora non sono intervenute nuove iniziative di questo tipo da parte degli enti soci".

Al riguardo si fa riferimento a quanto riportato nella presente delibera al punto 8 in merito all'orientamento recentemente accolto da questa Sezione in relazione alla definizione di società a controllo pubblico.

Tuttavia, la Sezione nel confermare la presa d'atto delle iniziative intraprese al riguardo dalla Regione Emilia-Romagna così come descritte nella precedente delibera n. 136/2024/VSGO (punto n. 2) al fine di recepire le indicazioni di questa Sezione regionale di controllo con riferimento alle società a capitale pubblico maggioritario, richiama quanto osservato sull'argomento nella recente relazione allegata alla deliberazione di parifica del rendiconto della Regione Emilia-Romagna anno finanziario 2023 (del. n. 77/2025/PARI) e, in linea con quanto affermato nella suddetta relazione di parifica, raccomanda che l'Ente continui a monitorare costantemente la situazione aziendale anche per valutare l'eventuale adozione di azioni di salvaguardia a tutela della dell'integrità della partecipazione pubblica.

Infine, come più volte sopra sostenuto, va evidenziato che, considerato l'ambito temporale della presente decisione, non si possono tecnicamente rilevare le innovazioni normative introdotte successivamente a tale data; tuttavia, non può non accennarsi al fatto che il futuro perimetro dell'art. 20 andrà ridefinito per tener conto delle novità apportate dalla L. 30 dicembre 2025, n. 199 che, attraverso l'art. 1, c. 967, ha introdotto il c. 9 bis all'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 2016.

16. Finanziaria Bologna Metropolitana S.P.A. in liquidazione

Con riferimento alla partecipazione diretta nella Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a. in liquidazione dal 25 settembre 2018 (pari al 32,833 per cento), si prevede il proseguimento della liquidazione.

Al riguardo l'Ente riferisce che non compare, nel piano oggetto del presente esame, la scheda di dettaglio relativa a Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a. in liquidazione la cui razionalizzazione attraverso la messa in liquidazione è stata già deliberata ed attuata nel 2018, e pertanto tale società non è attualmente oggetto di valutazione ai

fini della razionalizzazione e che le procedure di liquidazione vengono costantemente monitorate dall'Ente camerale.

16.2 Stato della liquidazione

L'Ente riferisce che *"prosegue la procedura di liquidazione con costante monitoraggio da parte dell'Ente camerale. Gli aggiornamenti del Liquidatore alla data del 31.10.2024 si soffermano in particolare sulla situazione degli immobili di proprietà. Per il terreno edificabile è stata richiesta una nuova valutazione di stima; nel frattempo la liquidatrice non ha ricevuto offerte dal mercato. Circa l'attività propedeutica all'alienazione dei due garage, consistente in particolare nello sgombero degli archivi della Società, la Soprintendenza archivistico-bibliografica si è espressa sulla natura pubblica dei suddetti archivi ed ha individuato la Regione Emilia-Romagna quale soggetto più idoneo ad accogliere e conservare la documentazione archivistica. Sono in corso ulteriori verifiche finalizzate a ridurre la mole e gli spazi necessari per la conservazione e di conseguenza i relativi costi archivistici. Sono inoltre state avviate presso il catasto le verifiche sulle registrazioni degli immobili che risultano di proprietà della Società. La data precedentemente preventivata dal Liquidatore per il completamento delle operazioni di liquidazione, ossia 31.12.2024, subisce uno slittamento alla fine del 2025 come conseguenza delle problematiche legate al realizzo delle attività immobiliari"*.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente raccomandando un costante monitoraggio al fine di evitare un ulteriore slittamento della data prevista per il completamento delle operazioni di liquidazione.

16.3 IC Outsourcing S.c.r.l.

IC Outsourcing S.c.r.l. è una società *"in house providing"* i cui soci sono rappresentati da Infocamere – Società consortile di informatica delle Camere di commercio italiane per azioni (38,803%), dalle Camere di commercio di Torino (10,030%), Padova (9,558%), Milano Monza Brianza Lodi (9,308%), Roma (9,306%), Vicenza (2,626%), da altri soci per 17,915% e dalla Camera di commercio di Bologna che ne detiene una quota di partecipazione diretta pari al 2,451% e indiretta, per il tramite di Ecocerved S.c.a.r.l., pari al 2,04% ed ulteriormente una partecipazione indiretta, per il tramite di Infocamere, pari al 38,80%. La società è interamente a capitale pubblico. L'Ente indica che la società si configura quale società *"in house"*, ai sensi dell'art. 16 del T.U.S.P, sottoposta a controllo analogo congiunto e, quale attività svolta dalla società in disamina, l'Ente, nell'ambito dell'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, c. 2, lett. d) T.U.S.P.) indica che l'attività della Società riguarda *"servizi volti all'immagazzinamento ed alla movimentazione di archivi cartacei nonché il loro riversamento, conservazione ed archiviazione con strumenti ottici; servizi di acquisizione ed elaborazione dati"*

precisando che l'attività è svolta in favore dell'Ente camerale e che i principali servizi resi sono "servizio di stoccaggio dei fascicoli del tribunale ed altri atti del Registro Imprese (DOGE), Archiviazione ottica pratiche Registro Imprese ed Albo Artigiani e servizio di supporto per la gestione delle pratiche di deposito bilanci al Registro Imprese (quest'ultima attività viene svolta tramite Unioncamere Emilia-Romagna), delle pratiche di cancellazione di imprese individuali (non artigiane) dal Registro Imprese, delle pratiche di revisione requisiti ex Albi e Ruoli (D.M. 26/10/2011), delle pratiche REA (Repertorio Economico Amministrativo) nonché per la redazione di verbali di accertamento delle sanzioni amministrative. Supporto alla certificazione per l'estero (fino al 31.12.2023), supporto al PID, Supporto alla segreteria di mediazione.". L'Ente camerale dà conto del rispetto dell'art. 16 c. 3, T.U.S.P. in merito condizione dell' "in house" inerente al fatturato, verificata da questa Sezione attraverso l'analisi del relativo Statuto. Al riguardo, l'art. 4, al punto 12, dello Statuto sociale stabilisce che "Le attività della Società sono effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dai soci, secondo le previsioni dello Statuto, in misura superiore alla soglia dell'80% del fatturato. La Società può inoltre effettuare attività ulteriori rispetto ai compiti affidati dai soci, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti".

16.4 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. e Analisi dei costi di funzionamento

L'Ente riferisce che "non sono previste al momento ulteriori azioni di razionalizzazione dopo che nel corso del 2019 Infocamere S.c.p.a. ha ridotto le sue partecipazioni in società (che costituiscono partecipazioni indirette per la Camera di Commercio di Bologna) incorporando la partecipata Digicamere S.c.a.r.l. L'operazione è stata motivata dall'affinità e dalla complementarità delle attività svolte dalle due società ed è andata a beneficio del sistema camerale e di Infocamere S.c.p.a.. Dalla fine del 2019 Digicamere S.c.a.r.l. non costituisce più una partecipata indiretta dell'Ente camerale" e che, "come si può desumere dalla schede di dettaglio delle singole società in house del sistema camerale, anche nel 2023 tali società sono state caratterizzate da un rilevante fatturato, da costi contenuti relativi all'organo amministrativo e da un elevato numero di dipendenti; i risultati di esercizio positivi dimostrano il raggiungimento dell'equilibrio economico".

L'Ente, pertanto, non ravvisa il riscontro di alcuna di tali condizioni e non indica ulteriori azioni da intraprendere con la conseguenza del mantenimento della partecipazione nella società.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente.

16.5 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art. 19, c.2, T.U.S.P.)

Per quanto concerne il provvedimento con cui sono stabiliti criteri e modalità per il

reclutamento del personale ai sensi dell'art. 19, c.2 del D.Lgs. n. 175/2016, la Società si è dotata, dell'apposito "regolamento per la ricerca, la selezione e il reclutamento del personale" correttamente pubblicato nel sito internet della Società.

16.6 Organo di amministrazione e compensi

Dal piano di ricognizione oggetto del presente esame si evince che l'organo amministrativo è composto da cinque (5) membri. In merito alle disposizioni Statutarie relative all'organo amministrativo, l'Ente dichiara che nel 2016 lo Statuto della Società è stato adeguato all'art. 11, c. 2 e 3, del T.U.S.P.. Al riguardo la Sezione osserva che l'art. 12 dello Statuto dispone, tra l'altro, che "la Società è amministrata da un Amministratore unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri. Viene riconosciuta e applicata la disciplina in vigore per le società a partecipazione pubblica in materia di parità di genere". Con riferimento al costo annuale sostenuto per i compensi agli amministratori, si riscontra il rispetto del parametro dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c.7 del T.U.S.P., laddove risulta un compenso corrisposto nell'anno 2023 di € 31.000,00 a fronte di un compenso corrisposto nell'anno 2013 di € 40.150,00.

16.7 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

Da una ricerca svolta sia sulla banca dati Telemaco, sia sul sito *internet* della Società, non risultano adottati la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del U.S.P. e il programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, c. 2. Al riguardo, la Sezione invita l'Ente a verificare il rispetto delle suddette disposizioni normative.

17. Infocamere - Società consortile di informatica delle camere di commercio italiane per azioni

Infocamere - Società consortile di informatica delle camere di commercio italiane per azioni è una società "in house providing" i cui soci sono rappresentati dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura di Torino (16,368%), Padova (15,601%), Roma (15,190%), Milano (15,173%), Vicenza (4,287%), da altri soci per 29,381% e dalla Camera di commercio di Bologna che ne detiene una quota di partecipazione diretta pari al 4,000% e indiretta, per il tramite di Tecnoservicecamere S.c.p.a. , pari al 0,002%. La società è interamente a capitale pubblico. L'Ente indica che la società si configura quale società "in house", ai sensi dell'art. 16 del T.U.S.P, sottoposta a controllo analogo congiunto e, quale attività svolta dalla società in disamina, l'Ente, nell'ambito dell'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, c. 2, lett. d) T.U.S.P.) indica che l'attività della Società riguarda "gestione, nell'interesse e per conto delle camere di

commercio, di un sistema informatico nazionale per la gestione del registro delle imprese nonché di albi, registri o repertori” precisando che l’attività svolta in favore dell’Ente camerale riguarda “servizi indispensabili l’assolvimento delle funzioni istituzionali, in particolare per la tenuta, tramite un sistema informatico, del Registro Imprese e di altri registri, albi e ruoli affidati per legge agli enti camerali. Infocamere inoltre fornisce: l’applicativo per la gestione del portale nazionale relativo alla nuova funzione affidata alle camere di commercio “Alternanza scuola lavoro” ed una serie di servizi amministrativi gestionali evoluti, tra cui quelli per la gestione della contabilità e del personale, per i provvedimenti degli organi camerali, per la gestione documentale, per la pianificazione strategica e il controllo di gestione, per il monitoraggio e l’alimentazione della banca dati del diritto annuo dovuto dalle imprese ecc.; ulteriori servizi forniti riguardano il servizio di assessment sulla privacy e il Registro dei Trattamenti dei dati personali ed il Domicilio Digitale.”. L’Ente camerale dà conto del rispetto dell’art. 16 c. 3, T.U.S.P. in merito condizione dell’“in house” inerente al fatturato, verificata da questa Sezione attraverso l’analisi del relativo Statuto. Al riguardo, l’art. 4 dello Statuto sociale stabilisce, tra l’altro, che “Le attività della Società sono effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dai soci, secondo le previsioni dello Statuto e del Regolamento Consortile della Società, in misura superiore alla soglia dell’80% del fatturato. La Società può inoltre effettuare attività ulteriori rispetto ai compiti affidati dai soci, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti”.

17.1 Condizioni di cui all’art. 20, c. 2 T.U.S.P. e analisi dei costi di funzionamento

L’Ente riferisce che “non sono previste al momento ulteriori azioni di razionalizzazione dopo che nel corso del 2019 Infocamere S.c.p.a. ha ridotto le sue partecipazioni in società (che costituiscono partecipazioni indirette per la Camera di Commercio di Bologna) incorporando la partecipata Digicamere S.c.a.r.l. L’operazione è stata motivata dall’affinità e dalla complementarità delle attività svolte dalle due società ed è andata a beneficio del sistema camerale e di Infocamere S.c.p.a.. Dalla fine del 2019 Digicamere S.c.a.r.l. non costituisce più una partecipata indiretta dell’Ente camerale” e che, “come si può desumere dalla schede di dettaglio delle singole società in house del sistema camerale, anche nel 2023 tali società sono state caratterizzate da un rilevante fatturato, da costi contenuti relativi all’organo amministrativo e da un elevato numero di dipendenti; i risultati di esercizio positivi dimostrano il raggiungimento dell’equilibrio economico”.

L’Ente, pertanto, non ravvisa il riscontro di alcuna di tali condizioni e non indica ulteriori azioni da intraprendere con la conseguenza del mantenimento della partecipazione nella società.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente.

17.2 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art. 19, c.2, T.U.S.P.)

Per quanto concerne il provvedimento con cui sono stabiliti criteri e modalità per il reclutamento del personale ai sensi dell'art. 19, c.2 del D.Lgs. n. 175/2016, la Società si è dotata, dell'apposito "regolamento per il reclutamento del personale" correttamente pubblicato nel sito *internet* della Società.

17.3 Organo di amministrazione e compensi

Dal piano di ricognizione oggetto del presente esame si evince che l'organo amministrativo è composto da cinque (5) membri. Con riguardo alla composizione dell'Organo amministrativo, l'art. 15 dello Statuto della Società correttamente prevede che *"la Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di tre o cinque membri secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti nel rispetto delle norme di legge applicabili [...]. I membri del Consiglio sono scelti secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato e durano in carica sino al termine del mandato"*.

Con riferimento al costo annuale sostenuto per i compensi agli amministratori, si riscontra il rispetto del parametro dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c.7 del T.U.S.P., laddove risulta un compenso corrisposto nell'anno 2023 di € 91.945,00 a fronte di un compenso corrisposto nell'anno 2013 di € 458.979,00.

17.4 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

La Società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. e predisposto il programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, c. 2, nell'ambito della relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2023.

18. Interporto Bologna S.p.A.

La Società Interporto Bologna S.p.A. costituisce per l'Ente camerale una partecipazione detenuta direttamente. L'Ente detiene nella società *de qua* una quota societaria pari al 5,901%.

La società è a capitale pubblico maggioritario con quote detenute direttamente da enti territoriali quali il Comune di Bologna (35,103%), la Città metropolitana di Bologna (17,556%), Confindustria Emilia Area Centro (5,132%), Intesa San Paolo S.p.A. (17,217%) e da altri soci privati e pubblici (19,091%).

Quale attività svolta dalla società, indica, nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) T.U.S.P.) la *"gestione dell'Interporto di Bologna, centro di movimentazione merci con finalità di integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, ferroviario, marittimo, fluviale ed aereo"*.

18.1 Controllo pubblico

Al riguardo, si fa integrale riferimento a quanto già esposto al punto 8 della presente deliberazione.

18.2 Revoca della procedura di dismissione

L'Ente riferisce che la procedura di dismissione, avviata negli anni precedenti in base all'art. 24, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., è proseguita fino al 4 dicembre 2024 ed è stata revocata con delibera di Giunta del 5 dicembre 2024.

In merito al suddetto cambio di orientamento l'Ente riferisce che *"il recesso era stato esercitato il 4 gennaio 2022 con richiesta dell'Ente di liquidazione in denaro dell'intera partecipazione azionaria, in base all'art. 24, c. 5, del TUSP. Il 7.4.2022 la società ha reso noto il risultato della perizia effettuata da perito incaricato, sia in termini di valore della società che in termini di valore di liquidazione della partecipazione camerale. Con provvedimento n. 75 del 17 maggio 2022 la Giunta ha deliberato di procedere con una nuova perizia e con nota del 24 maggio 2022 la Camera comunicava ad Interporto la non accettazione del valore di liquidazione e proponeva di effettuare istanza congiunta al Presidente del Tribunale Civile di Bologna per la nomina di un esperto estimatore, al di sopra delle parti, al fine dell'affidamento congiunto dell'incarico di valutazione della quota. È stato successivamente individuato il percorso del ricorso all'autorità giudiziaria ex art. 2437-ter c.c. e seguenti, per la nomina di tale esperto. Nel frattempo la nuova Giunta insediatasi il 2 ottobre 2023, con provvedimento n. 121 del 31 ottobre 2023, ha avviato una riflessione sull'utilità dell'infrastruttura a motivo del suo collocamento strategico nell'ambito del traffico merci e sulle ricadute nel tessuto economico locale, conformi alla mission della Camera di Commercio di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali; la Camera ha comunque mantenuto in essere anche il percorso per la eventuale dismissione, come da nota trasmessa alla Società in data 30 ottobre 2023. L'assemblea del 29 ottobre 2024 ha approvato le modifiche allo Statuto che prevedono un cambio di mission della Società, ora focalizzato sul segmento ferroviario e quello dei servizi alle imprese. Inoltre, è stata ampliata la composizione del Consiglio di Amministrazione, che è passata da 3 membri ad un numero massimo di 5 membri, situazione che permetterebbe all'Ente di esprimere un proprio rappresentante. Il Consiglio di amministrazione ha successivamente approvato il nuovo Piano Industriale 2024-2032 che ridisegna la mission della società ed espone il programma di investimenti con il relativo piano finanziario. **A fronte del nuovo Statuto e del nuovo Piano Industriale 2024-2032 la Camera di Commercio, con provvedimento del 5 dicembre 2024, ha valutato opportuno rimanere socio della società, deliberando la revoca del recesso avviato nel 2022"**. Inoltre, l'Ente riferisce che *"dalla Relazione sulla gestione del**

Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023: "Per l'infrastruttura interportuale bolognese, il 2023 ha sancito il definitivo azzeramento delle fonti di ricavo dalle vendite immobiliari, a cui si è aggiunta una performance negativa maggiore del previsto nel segmento ferroviario. ... l'esaurimento delle aree destinate allo sviluppo immobiliare è un evento ampiamente previsto nell'ambito del Piano Strategico 2024-28"... . Come per il 2022, anche il 2023 ha rappresentato per Interporto Bologna Spa un anno di transizione lungo quel percorso che la vede impegnata nella trasformazione da società specializzata nella logistica immobiliare a società operante nel campo dei servizi alle imprese ed alle persone.". La Camera di Commercio di Bologna, avendo perso i diritti di socio come previsto dalla procedura di recesso di cui all'art. 24 comma 5 del TUSP, e non esprimendo propri rappresentanti negli organi sociali, non ha potuto esercitare nel 2023 un controllo attivo sulla gestione della società".

Al riguardo, si osserva che la Società Interporto risulta in perdita negli anni 2019 (€ -1.348.770), 2020 (€ -29.261), 2022 (€ -2.793.570) e 2023 (€ -2.284.159).

La Sezione, nonostante il piano di revisione oggetto del presente esame faccia riferimento all'anno 2023, non si può esimere dal rilevare la perdita risultante al termine dell'esercizio 2024 (€ -1.668.802) e l'avvenuta deliberazione di un aumento del capitale sociale in data 23 dicembre 2024, con proroga al 31 dicembre 2025 del termine ultimo per la sottoscrizione del predetto aumento. In relazione a ciò, con nota prot. n. 6831 del 11 dicembre 2025, la Sezione ha chiesto all'Ente di illustrare i motivi che sono stati posti alla base della scelta di revocare la procedura di dismissione che, peraltro, era già avviata aderendo alle prescrizioni di Legge, nonché di approvare l'aumento di capitale sociale a fine 2024 a ridosso della chiusura di esercizio 2024 in perdita.

L'Ente con nota di risposta prot. n. 123 del 12 gennaio 2026 ha fornito le motivazioni che di seguito si riassumono.

L'Ente ha deciso di revocare la procedura di dismissione della partecipazione in Interporto e tale volontà viene motivata tramite una serie di provvedimenti:

a) a partire dal 2023, la società ha avviato un profondo percorso di trasformazione che ha trovato il pieno sostegno della nuova Giunta (del. n. 121 del 31 ottobre 2023 provvedimento con il quale l'Ente ha deciso di sospendere il procedimento di dismissione della quota in esame);

b) questo processo ha portato all'approvazione di un nuovo statuto che ridefinisce la *mission* aziendale (del. di Giunta n. 123 del 30 ottobre 2024 sulla base del prov. N. 102 del 18 luglio 2024): da semplice realizzatore di immobili logistici, Interporto diventa soggetto dedicato allo sviluppo del trasporto ferroviario intermodale e alla concentrazione delle attività logistiche, a detta dell'Ente in coerenza con le finalità istituzionali della Camera di Commercio;

c) parallelamente è stato valutato positivamente il nuovo Piano Industriale 2024-2032 (del. n. 152 del 12 dicembre 2024), che, afferma l'Ente, garantisce la sostenibilità economica della società grazie a una struttura dei ricavi adeguata, a un assetto organizzativo efficiente e a un piano di investimenti fondato soprattutto su rilevanti contributi pubblici già assegnati;

d) con lo stesso provvedimento (del. n. 152 del 12 dicembre 2024) vista la nuova *mission* della Società e le condizioni necessarie a garantire la sostenibilità economica della Società nel lungo periodo, la Camera ha revocato la procedura di dismissione della quota e conseguentemente sono stati riattivati i diritti di socio permettendo all'Ente di svolgere un ruolo attivo nel presidio pubblico dell'infrastruttura, in un contesto in cui anche gli altri soci pubblici hanno deciso di rafforzare la propria presenza;

e) l'aumento di capitale approvato dall'assemblea del 23 dicembre 2024, a detta dell'Ente, costituisce infine lo strumento necessario a sostenere gli investimenti previsti dal Piano, evitando un eccessivo indebitamento e favorendo il miglioramento dei risultati economici attesi a partire dal 2026 con la piena operatività degli immobili logistici e dal 2027 con l'entrata in esercizio del nuovo terminal ferroviario.

Con riferimento alle perdite evidenziate dalla Sezione, l'Ente ha fornito il seguente riscontro *"circa il susseguirsi degli esercizi in perdita [...] alla data dell'adozione dei provvedimenti n. 152/2024 e n. 163/2024, l'esercizio 2024 non era stato ancora chiuso e pertanto non era stata ancora registrata la perdita. Circa l'esercizio 2020, chiuso in perdita, è da tener presente che sulla gestione sociale si erano registrati gli impatti dell'evento pandemico Covid-19; l'art. 10 c. 6 bis del DL 77/2021, convertito in L. 108/2021, aveva disposto che "in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'art. 14, c. 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del TUSP, di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175". Il riposizionamento del business sociale e la riconversione delle attività necessitano di tempistiche dilatate, come mostrato nel suddetto Piano Industriale, in particolare per la natura infrastrutturale delle attività"*.

Prendendo atto dei chiarimenti forniti dall'Ente, la Sezione osserva che, la decisione di addivenire alla revoca della dismissione, pur essendo formalmente avvenuta prima della conclusione dell'esercizio 2024 e prima della registrazione della relativa perdita, è stata adottata in data 12 dicembre 2024 a ridosso della fine dell'esercizio.

Pertanto, la Sezione ritiene che la scelta di optare per la revoca del recesso precedentemente avviato, in presenza di accertate perdite di esercizio continuative e reiterate, anche se la latitudine della presente decisione non può estendersi fino a valutare lo "stato di salute" complessiva della Società, non appare adeguata nel contesto della verifica dei presupposti "di base" (tra i quali la solidità e la redditività

prospettica dell'azienda) necessari per proseguire il mantenimento della partecipazione nella società, coerentemente con la salvaguardia nell'uso delle risorse pubbliche, valore sotteso all'intero impianto del D. Lgs. n. 175 del 2016.

Pertanto, la Sezione invita l'Ente socio a ponderare, nel rispetto delle scelte di amministrazione attiva di competenza esclusiva dell'Ente, nell'ambito della propria discrezionalità amministrativa, il mantenimento della partecipazione nella Società anche in considerazione della precedente decisione di dismissione della partecipazione in esame, ora revocata.

18.3 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. e Analisi dei costi di funzionamento

L'argomento è stato affrontato al punto 10.1 a cui si rimanda.

19. Tecno Holding S.p.A.

La Società Tecno Holding S.p.A. costituisce per l'Ente camerale una partecipazione detenuta direttamente. L'Ente detiene nella società *de qua* una quota societaria pari al 5,006%.

La società è, altresì, partecipata dai seguenti: Camera di commercio di Torino (27,884%), di Roma (12,169%), da Tecno Holding S.p.A. (20,734%), da Parcam s.r.l. (15,533%) e da altri soci pubblici (18,674%).

Quale attività svolta dalla società, indica, nell'ambito della autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente (art. 4, c. 2, lett. d) T.U.S.P.) la *"assunzione e gestione di partecipazioni in società con oggetto sociale consentito dall'art. 4 del TUSP ed in società quotate in mercati regolamentati"*.

La società svolge la funzione di *holding* operativa, gestendo diverse partecipazioni societarie, principalmente nelle società del sistema camerale, e alcuni investimenti finanziari e immobiliari.

L'Ente prevede il mantenimento della suddetta partecipazione con azioni di razionalizzazione della società con la seguente precisazione: *"E' in corso un processo di razionalizzazione interna alla società tramite la dismissione di alcuni assets societari"*.

Al riguardo, l'Ente riferisce che *"la società ha avviato, a partire dal 2017, un percorso di dismissione di quegli assets societari non conformi alle previsioni di cui al Testo Unico, attraverso la predisposizione di un Piano di razionalizzazione che viene annualmente aggiornato e rendicontato ai soci, recante le dismissioni in itinere ed i risultati conseguiti. La Camera di Commercio di Bologna ha recepito il Piano iniziale di Razionalizzazione di Tecno Holding S.p.a. ed annualmente recepisce i suoi aggiornamenti. La Società sta procedendo avendo sempre attenzione alla migliore valorizzazione degli assets stessi. Nella Relazione di aggiornamento approvata dal Consiglio di amministrazione del 24.10.2024 viene fornito, con riferimento alle*

partecipazioni azionarie, agli immobili ed alle quote di Fondi di investimento, un aggiornamento dettagliato delle recenti operazioni concluse, del proseguimento di quelle in corso, nonché delle azioni da attuarsi nel 2025 ai fini della dismissione. Le razionalizzazioni effettuate vengono riportate nella specifica scheda della società”.

19.1 Stato delle azioni di razionalizzazione

L'Ente, in merito allo stato di attuazione delle azioni di razionalizzazione, riferisce che *“l'ultima Relazione di aggiornamento pervenuta dalla Società, datata 14.11.2024, prevede dismissioni per: - n. 2 partecipazioni societarie; - n. 2 immobili; - n. 2 quote di Fondi di investimento”* aggiungendo inoltre che *“la Società pertanto ha operato nel corso degli anni 2018-2024 cercando di conseguire il massimo realizzo economico da tali dismissioni onde tutelare il proprio patrimonio che rappresenta al tempo stesso il patrimonio dei soci. I risultati conseguiti: - Dismissione partecipazioni societarie: Autostrade lombarde Spa ceduta nel 2021, Hat Orizzonte SGR ceduta nel febbraio 2022, Sagat Spa ceduta nel marzo 2022, RPVL Srl Re Parcheggi Via Livorno in liquidazione chiusa la liquidazione in data 28.2.2023 con cancellazione dal Registro Imprese in data 31.5.2023, RS Records Store S.p.a. in liquidazione chiusa la liquidazione in data 6.9.2024. - Dismissione immobili: in data 16.9.2024 è stato venduto l'immobile sito in Via Principi d'Acaja (Torino); per i restanti immobili destinati alla vendita, si sta procedendo con le operazioni di vendita. - Dismissione di quote Fondi di investimento: operata gradualmente nel periodo considerato, con dismissioni ordinatamente programmate. Il Fondo ICT è stato posto in liquidazione nel giugno 2021 ed il Fondo Sistemi Infrastrutture (FSI) è stato posto in liquidazione nel marzo 2022. Altri 2 Fondi risultano ancora da dismettere. Di seguito le monetizzazioni conseguite dalla Società a seguito dello smobilizzo graduale degli assets, come relazionato annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Società: PERIODO 1.1.2018-30.10.2019: importo complessivo pari a Euro 39,5 milioni. PERIODO 1.11.2019-30.10.2020: importo complessivo di Euro 119,1 milioni. PERIODO 1.11.2020-30.11.2021: importo complessivo di Euro 6,7 milioni. PERIODO 1.12.2021-21.11.2022: importo complessivo di Euro 11,4 milioni. ANNO 2023: € 323 mila, quale riparto finale di liquidazione della società Re Parcheggi Via Livorno. ANNO 2024: € 103 mila, quale riparto finale della liquidazione di RS Records Store spa ed € 2.7 milioni per la vendita dell'immobile di Via Principi d'Acaja (Torino)”.*

Ciò premesso, la Sezione prende atto che gli interventi di razionalizzazione della società risultano tutt'ora in corso. Pertanto, la Sezione invita l'Ente a proseguire nel monitoraggio della razionalizzazione in corso nell'ottica di addivenire ad una celere conclusione del procedimento in corso.

19.2 Controllo pubblico

L'Ente indica che la società Tecno Holding S.p.A. non sia configurabile come "a controllo pubblico" indicando nella scheda relativa "nessun tipo di controllo" nonostante risulti una percentuale di Enti pubblici partecipanti alla stessa Società superiore al 50%. Al riguardo, si richiamano le considerazioni svolte al punto n. 8 della presente deliberazione.

Tuttavia, la Sezione prende atto di quanto riferito dell'Ente con riguardo alla modifica dello statuto societario laddove afferma che "nel corso del 2021 e del 2022 la Società ha apportato modifiche allo Statuto finalizzate ad adeguare le previsioni statutarie alla normativa di riferimento, con particolare attenzione alle disposizioni del TUSP circa le attività ammesse (art. 4 del TUSP) ed alla composizione dell'organo amministrativo, con previsione di 3 o 5 membri (la precedente previsione era da 3 a 7 membri) o in alternativa dall'Amministratore unico (art. 11 del TUSP). Tecno Holding non rientra nella definizione di società a controllo pubblico, per cui la riduzione della composizione dell'organo amministrativo si inserisce "nel quadro del riassetto della governance della Società, con l'obiettivo principale di garantire adeguata flessibilità e snellezza nella gestione sociale, tenuto conto della natura di holding della Società e dell'operatività della stessa, mantenendo tuttavia il ruolo centrale del Consiglio di Amministrazione nelle decisioni di maggior rilievo".

19.3 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. e Analisi dei costi di funzionamento

L'argomento è stato affrontato al punto 10.1 a cui si rimanda.

20. Tecnoservicecamere S.c.p.a.

Tecnoservicecamere S.c.p.a. è una società "in house providing" i cui soci sono rappresentati dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura di Torino (20,568%), Milano (19,504%), Roma (18,027%), Padova (7,030%), dalla Unione Italiana delle CCIA (11,288%), da altri soci per 23,583% e dalla Camera di commercio di Bologna che ne detiene una quota di partecipazione diretta pari al 1,755%

La società è interamente a capitale pubblico. L'Ente indica che la società si configura quale società "in house", ai sensi dell'art. 16 del T.U.S.P, sottoposta a controllo analogo congiunto e, quale attività svolta dalla società in disamina, l'Ente, nell'ambito dell'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, c. 2, lett. d) T.U.S.P.) indica che l'attività della Società riguarda l'"assistenza e consulenza nei settori tecnico progettuali, finanziari, immobiliari concernenti la costruzione, la ristrutturazione, il monitoraggio e l'organizzazione delle strutture e delle infra-strutture di interesse comune dei soci. consulenza ed assistenza integrata nell'applicazione del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e redazione piani di emergenza ed antincendio ai sensi del d.m. 10.03.98. attività di

consulenza in materia di igiene e sicurezza e di medicina del lavoro sui luoghi di lavoro.” precisando che l’attività svolta in favore dell’Ente camerale riguarda *“servizi di progettazione, direzione lavori, servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e servizio di global service di entrambi le sedi”*.

L’Ente camerale dà conto del rispetto dell’art. 16 c. 3, T.U.S.P. in merito condizione dell’*“in house”* inerente al fatturato, verificata da questa Sezione attraverso l’analisi del relativo Statuto. Al riguardo, l’art. 3.1-*bis* dello Statuto sociale stabilisce, tra l’altro, che *“l’attività caratteristica e il relativo valore di produzione della Società sono svolti per oltre l’80% del fatturato annuo in favore o su richiesta dei soci e le persone giuridiche controllate dalle Camere di commercio”*.

20.1 Condizioni di cui all’art. 20, c. 2 T.U.S.P. e Analisi dei costi di funzionamento

L’Ente riferisce che *“non sono previste al momento ulteriori azioni di razionalizzazione dopo che nel corso del 2019 Infocamere S.c.p.a. ha ridotto le sue partecipazioni in società (che costituiscono partecipazioni indirette per la Camera di Commercio di Bologna) incorporando la partecipata Digicamere S.c.a.r.l. L’operazione è stata motivata dall’affinità e dalla complementarità delle attività svolte dalle due società ed è andata a beneficio del sistema camerale e di Infocamere S.c.p.a.. Dalla fine del 2019 Digicamere S.c.a.r.l. non costituisce più una partecipata indiretta dell’Ente camerale”* e che, *“come si può desumere dalla schede di dettaglio delle singole società in house del sistema camerale, anche nel 2023 tali società sono state caratterizzate da un rilevante fatturato, da costi contenuti relativi all’organo amministrativo e da un elevato numero di dipendenti; i risultati di esercizio positivi dimostrano il raggiungimento dell’equilibrio economico”*.

L’Ente, pertanto, non ravvisa il riscontro di alcuna di tali condizioni e non indica ulteriori azioni da intraprendere con la conseguenza del mantenimento della partecipazione nella società.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall’Ente.

20.2 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art. 19, c.2, T.U.S.P.)

Per quanto concerne il provvedimento con cui sono stabiliti criteri e modalità per il reclutamento del personale ai sensi dell’art. 19, c.2 del D.Lgs. n. 175/2016, la Società si è dotata, dell’apposito *“regolamento per ricerca e selezione personale”* correttamente pubblicato nel sito internet della Società.

20.3 Organo di amministrazione e compensi

Dal piano di ricognizione oggetto del presente esame si evince che l’organo amministrativo è composto da cinque (5) membri. Con riguardo alla composizione dell’Organo amministrativo, l’art. 25.1 dello Statuto della Società correttamente

prevede che *"la Società è amministrata da un amministratore unico o, qualora risultino specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri nominati dall'assemblea ordinaria"*.

Con riferimento al costo annuale sostenuto per i compensi agli amministratori, si riscontra il rispetto del parametro dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c.7 del T.U.S.P., laddove risulta un compenso corrisposto nell'anno 2023 di € 75.771,00 a fronte di un compenso corrisposto nell'anno 2013 di € 106.123,00.

20.4 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

La Società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. e predisposto il programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, c. 2, nell'ambito della relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2023.

21. Unioncamere Emilia-Romagna Servizi s.r.l. in liquidazione

Con riferimento alla partecipazione diretta nella Società Unioncamere Emilia-Romagna Servizi s.r.l. in liquidazione (pari al 22,200 per cento), se ne prevede la razionalizzazione.

Al riguardo l'Ente riferisce che risulta avviata la dismissione della partecipazione tramite la messa in liquidazione della Società, deliberata dall'assemblea dei soci in data 13 ottobre 2023, con data di inizio liquidazione 31 ottobre 2024. Le motivazioni, dichiarate dall'Ente, in merito alla procedura di liquidazione, riguardano *"principalmente la vendita dell'immobile di proprietà, la definizione delle posizioni debitorie e l'assegnazione ai Soci del netto ricavato dalla citata vendita"*.

La Società risulta partecipata, inoltre, dalle seguenti Camere di Commercio IAA: dell'Emilia (28,800 per cento), Ferrara e Ravenna (16,400 per cento), della Romagna, Forlì, Cesena e Rimini (16,400 per cento), Modena (16,200 per cento).

21.1 Attività svolta

L'Ente, quale attività svolta dalla società indica, nell'ambito dell'attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione attraverso il conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3 del TUSP) la *"gestione dell'immobile adibito alla sede dell'Unioncamere Emilia-Romagna"*.

Al riguardo, l'Ente dichiara che *"Unioncamere Emilia-Romagna Servizi S.r.l. costituisce una società strumentale che fu costituita dalle nove camere di commercio della Regione Emilia-Romagna, associate all'Unione Regionale, mediante la quale le stesse, dotando l'Unione degli spazi indispensabili e necessari per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto, perseguono unicamente le proprie finalità istituzionali (art. 6, comma 1, Legge n. 580/93 e s.m.i.)"* ed inoltre, che *"la società opera in funzione*

dell'Unioncamere Emilia-Romagna che svolge funzioni a favore degli enti camerali della Regione, come specificato nell'art. 6, comma 1, della L. n. 580/93 e s.m.i. : "Le camere di commercio possono associarsi in unioni regionali costituite ai sensi del codice civile, nelle circoscrizioni regionali in cui sono presenti almeno tre camere di commercio e in cui tutte le camere presenti aderiscono a tali associazioni, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale...".

21.2 Tipo di controllo

L'Ente dichiara che la società non è soggetta a controllo da parte dell'Ente medesimo. In merito, la Sezione osserva che la predetta Società risulta partecipata in maniera totalitaria da parte di Enti Pubblici ed in particolare dalle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna. Premesso quanto espresso al punto 8.1, con nota di risposta prot. n. 123 del 12 gennaio 2026, l'Ente, con riferimento alla società Unioncamere Emilia-Romagna Servizi s.r.l. in liquidazione, ha dichiarato che *"con delibera di giunta n. 223 del 20.12.2018, già trasmessa alla Corte, si indicava che "... non esistono patti parasociali che regolino il controllo di detta società da parte delle otto camere dell'Emilia-Romagna, né vi è nessuna camera che possa vantare il ruolo di "capofila" nell'emanazione di atto di indirizzo nei confronti di detta società, il cui inserimento nel perimetro delle controllate appare dunque quantomeno dubbio". L'orientamento dello scrivente Ente e degli altri soci è rimasto immutato; si segnala inoltre che gli accorpamenti delle Camere di Commercio intervenuti negli ultimi anni hanno ridisegnato la compagine sociale che ora vede in testa la Camera di Commercio dell'Emilia che potrebbe essere identificata quale eventuale Camera capofila di qualsiasi iniziativa in merito. La Società è in uno stato di liquidazione ed il liquidatore è impegnato ad attuare tutte le operazioni ed iniziative necessarie per addivenire a breve alla chiusura della liquidazione".*

Richiamando, anche in questa sede, quanto già affermato da questa Sezione con precedenti del. n. 115/2018/VSGO e n. 26/2021/VSGO si fa riferimento a quanto riportato nella presente delibera al punto 8 in merito all'orientamento accolto da questa Sezione in relazione alla definizione di società a controllo pubblico, pur prendendo atto della procedura di liquidazione in corso.

21.3 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. e Analisi dei costi di funzionamento

L'Ente dichiara che la Società rispetta tutti i parametri di cui all'art. 20, c. 2, T.U.S.P. e con riferimento ai costi di funzionamento l'Ente riferisce che *"la Società, in seguito ad azioni di contenimento della spesa messe in campo nel corso degli anni, è attualmente al massimo della razionalizzazione possibile"*. In particolare, l'Ente rappresenta che: *"L'esercizio 2023 chiude con una perdita pari ad € 221.831; il liquidatore motiva che tale perdita "è sostanzialmente influenzata dai criteri di valutazione previsti per tale fase [N.d.r. di liquidazione]; in particolare: Imposte Differite, per € 190.615 che evidenzia il carico fiscale della Riserva di Rivalutazione esistente e pari ad € 693.210 e Fondo Rischi, per € 11.000,00 calcolato come onere per l'estinzione anticipata dal Muto con Banca Intesa, in caso di assegnazione dell'immobile... La differenza tra valore e costi della produzione è positiva per € 31.215 e la perdita di esercizio è determinata dalle poste contabili sopra indicate"*.

COSTI DELLA PRODUZIONE (tratti dal bilancio chiuso al 31.12.2023, esposti in sintesi):

Voce	Al 31/12/2023	Al 31/12/2022
Servizi	69.060	60.270
Ammortamenti e svalutazioni	97.832	97.832
Accantonamenti per rischi	11.000	0
Oneri diversi di gestione	51.325	44.403
Totale costi della produzione	229.217	202.505

L'Ente dichiara inoltre, che *"tra i costi non sono riportate delle spese per il personale, perché la società non ha dipendenti"*.

La Sezione prende atto del suddetto monitoraggio ritenendo pertanto superata la criticità riscontrata con la precedente del. n. 26/2021/VSGO anche in considerazione del fatto che si prevede la liquidazione della Società.

21.4 Stato della liquidazione

L'Ente riferisce che *"con Deliberazione dell'assemblea dei soci del 31/10/2023 è stata approvata la messa in liquidazione della Società ed è stato nominato un Liquidatore. La liquidazione si è aperta in data 31/10/2024, data di iscrizione al Registro Imprese.*

La procedura prevede principalmente la vendita dell'immobile di proprietà (sede dell'Unioncamere Emilia-Romagna), la definizione delle posizioni debitorie e l'assegnazione ai Soci del netto ricavato dalla vendita. Di seguito gli aggiornamenti sulla cessione dell'immobile: nel 2024 sono state attuate due procedure ad evidenza pubblica entrambe con esito negativo (aste immobiliari deserte nelle date del 15.03.2024 e 20.09.2024), nonostante la seconda procedura abbia previsto una riduzione del prezzo a base d'asta. Parallelamente il Liquidatore ha rimodulato la durata del contratto di locazione con il locatario Unioncamere Emilia-Romagna. L'assemblea dell'11.11.2024 ha

deliberato la proroga del termine massimo per la chiusura della liquidazione al 31.12.2027”.

22. Iconto s.r.l.

Iconto s.r.l. è una società *“in house providing”*, nella quale la CCIA di Bologna detiene una partecipazione indiretta per il tramite di Infocamere (partecipata dal CCIA Bologna per il 4,000%) che partecipa alla suddetta società per il 100%. La società è interamente a capitale pubblico. L’Ente indica che la società si configura quale società *“in house”*, ai sensi dell’art. 16 del T.U.S.P, sottoposta a controllo analogo congiunto e, quale attività svolta dalla società in disamina, l’Ente, nell’ambito dell’autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, c. 2, lett. d) T.U.S.P.) indica che *“la Società ha per oggetto sociale la prestazione dei servizi di pagamento di cui all’art. 1, comma 2, lett. h-septies 1), del D.L. n. 385/1993 e s.m.i. per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio e di Infocamere S.c.p.a.”* e dà conto del rispetto dell’art. 16 c. 3, T.U.S.P. in merito condizione dell’ *“in house”* inerente al fatturato, verificata da questa Sezione attraverso l’analisi dello Statuto sociale (art. 2, c. 2).

22.1 Condizioni di cui all’art. 20, c. 2 T.U.S.P. e Analisi dei costi di funzionamento

L’argomento è stato affrontato al punto 10.1 a cui si rimanda.

22.2 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art. 19, c.2, T.U.S.P.)

Per quanto concerne il provvedimento con cui sono stabiliti criteri e modalità per il reclutamento del personale ai sensi dell’art. 19, c. 2 del D.Lgs. n. 175/2016, la Società si è dotata, dell’apposito *“regolamento per il reclutamento del personale”* correttamente pubblicato nel sito internet della Società.

22.3 Organo di amministrazione e compensi

Dal piano di ricognizione oggetto del presente esame si evince che l’organo amministrativo è composto da tre (3) membri. Con riferimento al rispetto del parametro dell’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013, previsto dall’art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall’art. 11, c.7 del T.U.S.P., tale parametro non è applicabile in considerazione della recente costituzione della Società *de qua*, avvenuta nell’anno 2018.

Ciò premesso, la Sezione rammenta che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con del. n. 10/SEZAUT/2024/FRG, **in merito al parametro di riferimento relativo al “costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013 di cui all’art. 11 c. 7 del T.U.S.P.” nell’ipotesi di “riferimento mancante in quanto la società si è costituita successivamente al 2013 o l’incarico è svolto gratuitamente dall’amministratore”** ha affermato che *“viene in aiuto la deliberazione n.*

*1/2017/QMIG della Sezione delle autonomie, secondo cui "Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009 né nel triennio 2007-2009 può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale dell'ente" e che "muovendo dall'orientamento inaugurato dalla Sezione delle autonomie, con riferimento alla diversa (ma assimilabile) fattispecie vincolistica di cui all'art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010 (la quale introduce un taglio lineare della spesa analogo a quello disposto dall'art. 4, c. 4, D.L. n. 95/2012), si evidenzia la possibilità che non può ritenersi vietata la remunerabilità dell'incarico di amministratore in una società controllata che non abbia sostenuto oneri a tale titolo nell'esercizio 2013; ma che, nel contempo, neppure può riconoscersi all'amministrazione socia una totale discrezionalità nel fissare detto compenso, posto che tale libertà verrebbe a confliggere con la ratio di contenimento della spesa che informa la disciplina vincolistica dettata dal legislatore. Un ulteriore elemento da prendere in considerazione è illustrato nel parere della SRC Veneto, delib. n. 31/PAR/2018, secondo cui deve considerarsi, a ritroso, **l'onere sostenuto nell'ultimo esercizio nel quale risulti presente un esborso a tale titolo**, tenendo però presente il principio per il quale il tetto di spesa così ricostruito non può comunque essere tale da eccedere il limite di stretta necessità evocato dalla Sezione delle autonomie (del. n. 1/2017/QMIG) e comunque rimanendo invalicabile la massima quantificazione normativa attualmente disponibile di tale spesa, stabilita in euro 240mila dall'art. 11, c. 6, Tusp. La discrezionalità nella definizione del compenso degli amministratori non è assoluta e totale ma circoscritta nei limiti delineati dall'ordinamento su menzionati".*

In applicazione del suddetto criterio, l'ultimo esercizio a ritroso dove risulta in bilancio un esborso a tale titolo è l'anno 2019, nel quale risulta corrisposto agli Amministratori della Società un compenso di € 14.000,00. Pertanto, prendendo a riferimento il suddetto parametro, l'attuale compenso corrisposto al C.d.A. non dovrebbe superare l'importo di € 11.200 (80 per cento di € 14.000,00), a fronte di un compenso corrisposto nell'anno 2023 di euro 24.000, il quale quindi non risulta rispettare il limite normativamente previsto. La Sezione, con nota prot. n. 6831 del 11 dicembre 2026, ha chiesto all'Ente se sia consapevole delle chiare indicazioni formulate dalla giurisprudenza di che trattasi e se, di conseguenza, ha avviato (o intende avviare) un percorso di recupero delle somme erogate in più rispetto alla soglia sopra definita. Con nota di risposta prot. n. 123 del 12 gennaio 2026, l'Ente camerale ha specificato che "l'Assemblea dei soci di IConto del 29 maggio 2018 ha deliberato per il Presidente un compenso annuo di € 14.000 e per ciascuno dei due consiglieri un compenso annuo di € 10.000. I compensi

totali dell'organo amministrativo di IConto per l'anno 2019 risultano pertanto € 34.000, i due consiglieri di amministrazione hanno rinunciato al rispettivo compenso determinando pertanto una erogazione 2019 pari a € 14.000".

Per completezza, va evidenziato che sul tema dei "compensi agli amministratori" è intervenuta la Sez. Autonomie di questa Corte che, con riferimento alle società a controllo pubblico controllate da regioni ed enti locali, ha affermato che l'amministrazione controllante può, " . . . nel presupposto in cui non abbia sostenuto un costo nel 2013, nel rispetto di precisi indicatori dimensionali, individuare un parametro diverso da quello del costo complessivo storico previsto dall'art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, cui rinvia l'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016; ed inoltre " . . . esclusivamente a fronte della dimostrazione di vicende modificative (eventualmente a seguito di operazioni straordinarie) dell'oggetto sociale e/o della governance e/o della struttura tali da tradursi in un effettivo e rilevante ampliamento dell'attività societaria e/o da comportare una maggiore complessità della società, se non addirittura da autorizzare la identificazione di un soggetto giuridico sostanzialmente "nuovo", sicché, alla luce di tali vicende, il costo da corrispondere per i compensi degli amministratori possa essere considerato in concreto irrisorio e sostanzialmente inesistente, l'amministrazione controllante può individuare un parametro diverso da quello del costo complessivo storico previsto dall'art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, richiamato dall'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016; in entrambe le ipotesi, i parametri per determinare l'emolumento da corrispondere agli amministratori dovranno essere individuati in precisi indicatori dimensionali, confrontando, in primis, il compenso con il volume d'affari, il patrimonio netto e l'utile della società; di poi, evidenziando dell'incarico la sua complessità, valutando la responsabilità assunta e la professionalità specifica richiesta; ancora, analizzando i compensi medi per posizioni simili in aziende dello stesso settore e area geografica ed, infine, armonizzando il compenso rispetto alla retribuzione dei dipendenti e degli altri dirigenti, entro il limite dell'equilibrio economico e comunque senza superare il tetto massimo complessivo del trattamento economico degli amministratori e dirigenti pubblici». (Corte conti, Sez. Aut., del. n. 9/SEZAUT/2026/QMIG.).

Pertanto, pur evidenziando che il principio espresso dalla Sez. Autonomie di questa Corte non è applicabile alla vicenda in esame, la Sezione prende atto di quanto esposto dall'Ente e accogliendo i chiarimenti pervenuti osserva che i compensi riconosciuti agli amministratori rientrano nei limiti previsti dalla Legge.

Infine, la Sezione osserva che l'art. 11 dello Statuto sociale prevede che "il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero di tre amministratori – scelti tra i Presidenti,

i membri della Giunta ed i dirigenti apicali in carica dell'Unione Nazionale delle Camere di Commercio, delle Camere di Commercio e di Infocamere, secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato" difformemente dalla previsione T.U.S.P laddove il legislatore ha previsto all'art. 11, c. 2 che "L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico" e al successivo c. 3 che che "l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri..".

Ciò premesso, la Sezione accerta l'asimmetria tra l'art. 11 dello Statuto della Società e le disposizioni di cui all'art. 11, c. 2 e 3, del T. U. S. P.

22.4 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

La Società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. e predisposto il programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, c. 2, nell'ambito della relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2023.

23. Retecamere s.c.r.l. in liquidazione

Con riferimento alla Società Retecamere s.c.r.l. in liquidazione, la CCIA di Bologna detiene una partecipazione indiretta per il tramite di Infocamere (partecipata dal CCIA Bologna per il 4,000%) pari al 2,30%.

Al riguardo l'Ente riferisce che non compare, nel piano oggetto del presente esame, la scheda di dettaglio relativa a Retecamere s.c.r.l. in liquidazione per le medesime ragioni esposte per la Società Finanziaria Bologna Metropolitana in liquidazione (punto 16 della presente deliberazione) ed in considerazione del fatto che la forma di partecipazione è indiretta ed il socio di maggioranza assoluta è Unioncamere Italiana che detiene il 68,32% del capitale sociale.

23.1 Stato della liquidazione

L'Ente riferisce che la Società "Retecamere S.c.r.l. in liquidazione dal 12.09.2013, costituisce una partecipazione indiretta detenuta tramite Infocamere S.c.p.a.. La società era precedentemente partecipata in via diretta dalla Camera di Commercio di Bologna. In data 25.7.2013 l'Ente camerale ha comunicato il recesso ai sensi dell'art. 8 dello Statuto ed in data 30.6.2014 l'assemblea della Società ne ha preso atto. Tuttavia, la Camera di Commercio di Bologna, pur non essendo più socia, risultava ancora iscritta nell'elenco soci della società. Nel maggio 2015 l'Ente camerale aveva preso contatti con il Liquidatore della società invitandolo a provvedere alla regolarizzazione dell'elenco soci. Nel novembre 2018 il Liquidatore trasmetteva la

visura degli assetti proprietari integrata con la seguente annotazione: "con il verbale del 30/6/2014 l'assemblea dichiara di prendere atto che i seguenti soci hanno comunicato di voler recedere dalla società, come da art. 8.7 dello statuto: CCIAA di Bologna". Successivamente tale annotazione non risultava più presente nella visura degli assetti proprietari, per cui l'Ente camerale – con nota del 27.3.2020 – aveva nuovamente invitato il Liquidatore "ad individuare ed attuare una soluzione definitiva affinché la Camera di Commercio di Bologna non risulti più – sul Registro delle Imprese – tra i soci di Retecamere, con chiara indicazione della data di avvenuto recesso". Alla data della presente Analisi la Camera di Bologna risulta ancora iscritta nell'elenco soci della società, come riportato nella visura degli assetti proprietari del registro imprese di Roma. Nella Relazione sulla Gestione 2023, accompagnatoria al Bilancio di esercizio 2023 approvato dall'assemblea dei soci, vengono riportati gli sviluppi della liquidazione. Con nota del 2.12.2024, Unioncamere Italiana informa che "sono stati risolti i giudizi pendenti, pertanto, la liquidazione dovrebbe chiudersi nel 2025".

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente raccomandando un costante monitoraggio delle procedure di liquidazione ed ulteriore sollecito al fine di addivenire alla corretta cancellazione della società dal registro soci, a tutt'oggi presente, come da verifica di questa Sezione (visura estratta dal Portale Telemaco in data 19 marzo 2026).

24. La Sezione, in esito al presente esame, oltre all'opportunità, descritta al punto 5, di acquisire il parere dell'organo di revisione, accerta conclusivamente quanto segue:

- criticità in merito alla ricorrenza del "controllo pubblico" e del "controllo pubblico sostanziale" così come descritto al punto 8 della presente deliberazione, con riferimento alle Società Bologna Welcome s.r.l. (cancellata dal registro delle imprese), BolognaFiere S.p.A., Interporto Bologna S.p.A., Unioncamere Emilia-Romagna Servizi s.r.l. in liquidazione e Tecno Holding S.p.A.;
- con riferimento alla Società IC Outsourcing S.c.r.l. non risultano adottati, da un accertamento diretto condotto da questo Ufficio, la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del U.S.P. e il programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, c. 2.;
- con riferimento alla Società Iconto s.r.l. una asimmetria tra l'art. 11 dello Statuto della Società e le disposizioni di cui all'art. 11, c. 2 e 3, del T. U. S. P.;
- con riferimento alla Società Bologna Interporto S.p.A. criticità in merito alla revoca del recesso precedentemente avviato, in presenza di accertate perdite di esercizio continuative e reiterate. In particolare, la Sezione ritiene necessaria da parte dell'Ente socio una ponderazione, nel rispetto delle scelte di

amministrazione attiva di competenza esclusiva dell'Ente, nell'ambito della propria discrezionalità amministrativa, relativa al mantenimento della partecipazione nella Società anche in considerazione della precedente decisione di dismissione della partecipazione in esame, ora revocata.

25. Resta da affrontare il tema dei "confini normativi" del controllo ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 effettuato dalla Corte dei conti e degli effetti delle decisioni assunte dalla Magistratura contabile di controllo.

Il tema è stato già esaminato nei suoi lineamenti generali dalla Sezione nella del. n. 118 /2024/VSGO (più diffusamente, nella successiva del. n. 175 /2025/VSGO) alla quale si rinvia e di cui si riportano i passaggi salienti utili per un inquadramento sistematico.

Preliminarmente, il Collegio ritiene indispensabile richiamare il perimetro normativo nel cui ambito si situano i poteri di controllo della Corte dei conti e che sono definiti dagli artt. 20 e 24 e dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175 del 2016.

L'art. 20, c. 1, del D.Lgs. n. 175 del 2016 (TUSP) definisce la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche come "analisi dell'assetto complessivo delle società" in cui l'ente detiene partecipazioni, formalizzata in un apposito provvedimento e finalizzata all'adozione, ove ne ricorrano i presupposti di cui al medesimo art. 20, c. 2, di "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione".

L'operazione complessiva di revisione periodica (periodicità fissata annualmente dalla disposizione) implica, quindi, in prima battuta, l'adozione di un provvedimento amministrativo (necessariamente motivato) in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni esistenti ovvero per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I parametri di riferimento per l'analisi e la razionalizzazione sono dettati dal Legislatore:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1 milione; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP.

Esperita l'analisi, qualora se ne riscontrino i presupposti, l'Amministrazione è tenuta redigere un piano di razionalizzazione che deve essere "corredato di un'apposita relazione tecnica".

Quindi il provvedimento di analisi societaria costituisce l'antecedente necessario rispetto alla procedura ordinaria di razionalizzazione. Il piano di analisi e di eventuale riassetto (unitamente alla relazione tecnica) devono essere trasmessi alla struttura del Ministero dell'Economia e Finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del decreto e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

Come già noto, la mancata adozione di tali provvedimenti è sanzionata dall'art. 20, c. 7, del D. Lgs.n.175/2016.

Dal tessuto normativo si evince che la trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti avviene ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P.

Come posto già in rilievo, la disciplina del Testo unico delle società a partecipazione pubblica non offre ulteriori indicazioni circa la natura, i parametri e l'esito del controllo degli artt. 20 e 24 T.U.S.P.

Tuttavia, l'inciso finale dell'art. 24 del T.U.S.P. suggerisce l'attribuzione alla Magistratura contabile di un controllo ascritto al riesame di regolarità/legittimità sui provvedimenti di ricognizione, posto che la Corte dei conti (sullo sfondo dell'art. 5 T.U.S.P.) viene chiamata a valutare "il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo", vale a dire la conformità fra il piano adottato dall'amministrazione (ed i conseguenti atti esecutivi) e il parametro legislativo di riferimento, costituito dall'art. 24 del TUSP e dalle norme richiamate (in particolare, i precedenti artt. 4, 5, 11 e 20) (Corte conti, Sez. reg. controllo Emilia- Romagna, del. n. 118 del 2024)

Il Collegio conferma anche in questa sede che le maggiori difficoltà interpretative si riscontrano nella definizione degli esiti del suddetto controllo, posto che la norma non specifica quale sia l'effetto di un accertamento di non conformità da parte della competente Sezione della Corte dei conti.

In un arresto recentissimo, le Sezioni Riunte di questa Corte (sent. n. 6/2025) hanno "fatto il punto" sulla questione ed hanno osservato che " . . . il TUSP ha attribuito alle Sezioni di controllo della Corte dei conti plurimi poteri di controllo sulle società partecipate da enti pubblici, attivabili, per esigenze di tenuta complessiva del sistema di finanza pubblica allargata, a seguito della comunicazione alla magistratura contabile delle più rilevanti scelte organizzative e gestionali delle società o degli enti soci, quali quelle di costituzione o acquisto di partecipazioni (artt. 4, 5, 7 e 8), di quotazione in mercati regolamentati (art. 26, commi 4 e 5), di piani per il superamento di situazioni di crisi d'impresa (art. 14, co. 5), di congrua articolazione degli organi di amministrazione (art. 11, co. 3).

In assenza di indicazioni normative circa la natura, i parametri e l'esito di tali controlli attribuiti alla Corte, è stato ritenuto (Sezioni riunite in speciale composizione, sent. n. 16/2019/EL) che l'invio alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti . . . sia propedeutico ad un controllo di regolarità/legittimità in ordine al rispetto delle disposizioni del TUSP, non qualificabile come mero "controllo collaborativo" che attiene a valutazioni sulla gestione, ma che legittima le Sezioni regionali ad emettere pronunce di accertamento il cui parametro è costituito da norme di legge."

Le Sezioni Riunite di questa Corte hanno ulteriormente chiarito che *". . . una pronuncia della sezione di controllo di "accertamento" di non conformità a parametri normativi o di irregolarità, ancorché non assistita da specifica sanzione di tipo inibitorio, proprio per l'autorevolezza dell'organo da cui promana – nell'ambito dell'esclusiva funzione di garanzia dell'ordinamento nelle materie di contabilità pubblica – non può ritenersi . . . inidonea ad incidere sugli interessi (societari e dell'ente pubblico) coinvolti dalla deliberazione."*

Seguendo l'insegnamento delle Sezioni Riunite così come sopra riportato, coerentemente con l'elaborazione giurisprudenziale maturata anche da questa Sezione regionale di controllo (cfr. Corte conti, del. n. 118 del 2024), il piano degli effetti della pronuncia di accertamento (negativo) si colloca su due versanti:

1. lo stimolo all'adozione di misure correttive (sollecitata anche dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione ex art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013) e che, tuttavia, rimangono nella disponibilità dell'ente; in questo senso si colloca la trasmissione della decisione della Sezione regionale di controllo agli Organi di vertice politico - amministrativo e all'Organo di revisione economico finanziario.

A tal riguardo, pur non potendo approfondire la questione, il Collegio intende far riferimento alla riserva di amministrazione come spazio intangibile direttamente connesso al *". . . principio democratico della divisione dei poteri che va riconosciuto agli organi amministrativi che, in via mediata o immediata, sono in certa misura espressione della sovranità popolare, ovvero che comunque a essa in qualche modo rispondono."* (CGRS, par. n. 439/08-397/10, del 17 maggio 2010).

Il tema della riserva di amministrazione è stato innumerevoli volte preso in esame dalla giurisprudenza costituzionale (il profilo indagato è connesso alle cc. dd. leggi provvedimento). La Corte pur evidenziando che tale riserva non trova un riscontro letterale nella Costituzione, riconosce che esso è espressione del principio costituzionale fondamentale della separazione dei poteri e va declinato come immanente al sistema in quanto delinea (e circoscrive) i lineamenti stessi

del potere giurisdizionale (Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 6415 del 2025 che richiama Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85; 23 febbraio 2012, n. 40; Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313; Cons. di Stato, Ad. plen. n. 9 del 2014 cit.; Cons. di Stato, Ad. plen., 3 febbraio 2014, n. 8; cfr. anche Corte cost., sent. n. 116 del 2020; Cons. d Stato, Sez. IV, sent. n. 3439 del 2025);

2. la partecipazione della decisione alle Assemblee elettive nell'ottica di favorire, nel contesto di un confronto democratico, un dibattito e una valutazione affinché vi sia piena ed integrale consapevolezza nei singoli componenti degli organi consiliari di vicende che potrebbero avere ricadute più o meno immediate sulla condizione finanziaria (e gestionale) dell'ente.

La trasmissione della deliberazione ex art. 20 D.Lgs. n. 175 del 2016 alle Assemblee elettive va letta quindi nell'adesione più autentica alle prerogative affidate alla Corte dei conti dall'art. 100 Cost, quale Magistratura a servizio dello "Stato - comunità" (*ex multis*, Corte cost., sent. n. 267 del 2006, cfr. anche le risalenti Corte cost., sent. n. 29 del 1995 e n. 479 del 1997).

In ultima analisi, va rammentato che la decisione della Sezione regionale di controllo esprime un giudizio che, pur manifestato nella forma esteriore della "deliberazione" e non della "sentenza", possiede una struttura argomentativa e una funzione sostanzialmente decisoria, qualificata dalla Corte costituzionale come atto adottato in "forma sentenza", caratterizzato da motivazione puntuale e dispositivo conclusivo (Corte cost. sentenza n. 18/2019).

Da qui un ulteriore (eventuale) effetto indiretto che va connesso all'obbligo ravvisabile nei confronti dei titolari di funzioni istituzionali nell'organizzazione complessiva dell'ente a valutare le segnalazioni e le criticità ricevute dalla Sezione ed a realizzare interventi idonei (se del caso attivando gli stessi rappresentati dell'ente pubblico socio all'interno dei consessi societari) per addivenire al superamento delle criticità riscontrate nell'ottica di preservare il valore della partecipazione.

Seguendo questo punto di vista, in più, il Collegio non può non rimarcare le eventuali ulteriori conseguenze negative di inerzie o condotte potenzialmente dannose.

Ad esempio, " . . . per Enti locali e di quelli del servizio sanitario nazionale, alcune irregolarità accertate in occasione della revisione delle partecipazioni societarie (si pensi ai protratti risultati economici negativi o alla necessità di riduzione dei costi di funzionamento, ex art. 20, comma 2, lett. e) ed f), TUSP, parametri richiamati dall'art. 24, comma 1) potrebbero essere "suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti" e, come tali, imporre l'adozione dei provvedimenti correttivi previsti dall'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 e dall'art. 1, commi, 3 e 7, del citato D.L. n. 174 del 2012." (Corte conti, Sez. contr. Emilia- Romagna,

del. n. 118 del 2024), oppure (come evidenziato appena sopra) con riferimento agli esiti negativi tracciati dall'art. 12 del D. Lgs. n. 175 del 2016.

Per inciso, è di tutta evidenza che - qualora si ravvisassero fatti dai quali possano derivare responsabilità erariali - si impone da parte della Sezione la segnalazione alla competente Procura regionale di questa Corte (art. 52, c.4, del D. Lgs., n. 174 del 2016, Codice della giustizia contabile).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna

- prende positivamente atto delle misure già intraprese dall'Ente che hanno portato alla costante riduzione del numero delle società partecipate, dirette e indirette, nonché delle iniziative intraprese per l'adeguamento ai rilievi formulati nelle precedenti deliberazioni della Sezione;

- accerta le criticità descritte ai punti 12.2, 15.3, 18.1, 19.2, 21.2 nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto invita l'Ente camerale a conformarsi alle indicazioni prospettate alla luce della ricorrenza del "controllo pubblico" nei casi in cui una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del Codice civile coerentemente con le prescrizioni riportate in parte motiva;

- accerta le criticità descritte ai punti 5, 16.7, 22.3 invitando l'Ente ad assumere le iniziative necessarie nei sensi di cui in motivazione;

- rileva le criticità di cui al punto 18.2 e, per l'effetto, invita l'Ente socio a ponderare, nel rispetto delle scelte di amministrazione attiva di competenza esclusiva dell'Ente, nell'ambito della propria discrezionalità amministrativa, il mantenimento della partecipazione nella Società anche in considerazione della precedente decisione di dismissione della partecipazione in esame, ora revocata;

- rileva quanto specificamente evidenziato in relazione alle singole posizioni e si riserva ogni ulteriore valutazione in occasione dell'esame dei prossimi provvedimenti di razionalizzazione;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Presidente della Camera di commercio di Bologna e all'Organo di revisione;

- dispone che, entro sessanta giorni dal ricevimento di questa pronuncia, sia data comunicazione alla Segretaria della Sezione regionale di controllo della deliberazione consiliare di presa d'atto dei contenuti della presente delibera;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi degli art. 2 e 31 del D.Lgs. n. 33/2013;

- dispone, altresì, che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo e che l'originale resti depositato presso la Segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato in Bologna, nella Camera di consiglio del 26 marzo 2026.

Il Relatore
Antonino Carlo
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Marcovalerio Pozzato
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 13 aprile 2026
Il Funzionario preposto
Annamaria Frate
(firmato digitalmente)